SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Conciliamo Srl» , in Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 17 marzo 2010 prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42699.E con la quale il dott. Marceca Francesco Paolo, nato ad Erice (Trapani) l'11 luglio 1976, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliamo Srl», con sede legale in Trapani, via Orfani n. 50, P. IVA 02384470817, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliamo Srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Trapani, via Orfani n. 50;

che i formatori nelle persone di:

avv. Cavarretta Michele, nato a Trapani il 24 ottobre 1957,

avv. Vascellaro Giuseppe, nato a Palermo il 5 ottobre 1964,

dott. De Sensi Manuela, nata a Catanzaro l'11 agosto 1978,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Conciliamo Srl», con sede legale in Trapani, via Orfani n. 50, P. IVA 02384470817, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07898

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 18 maggio 2007 e 15 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ,dell'organismo non autonomo costituito dall' Ente pubblico Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato Organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 18/05/2007 e 15/02/2010 con i quali l'organismo non autonomo costituito dall' Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato Organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale n. 96154600587, è stato iscritto al n. 7 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5;

Viste le istanze 8 marzo 2010, prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42721.E e 29 aprile 2010, prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n. 69348.E, con le quali l'avv. Carlo Sammarco, nato ad Avellino il 23 luglio 1921, in qualità di legale rappresentante dell'Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», ha chiesto l'inserimento di ventotto ulteriori conciliatori (uno in via esclusiva e ventisette in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale 222/2004, per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva

avv. Bucci Federico, nato a Roma il 27 gennaio 1944;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva

avv. Agnino Maria, nata a Roma il 15 agosto 1973,

dott. Antonelli Serena, nata a Terracina il 23 marzo 1982,

avv. Calamari Donato, nato ad Anagni (FR) il 7 dicembre 1973,

avv. Costone Manuela, nata Roma il 17 aprile 1972,

avv. Chianese Doriana, nata a Roma il 12 gennaio 1965,

dott. De Santis Fabiano, nato a Roma il 7 marzo 1979,

avv. Di Feo Cira, nata a Magenta (MI) il 22 aprile 1973,

dott. Di Pede Maria, nata a Sora (FR) il 6 gennaio 1971,

avv. Ferero Gemma, nata a Roma il 21 settembre 1971,

dott. Fiori Simona, nata a Sezze (LT) il 21 dicembre 1970,

avv. Galmarini Matilde, nata a Livorno il 17 luglio 1973,

avv. Lombardi Letizia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13 aprile 1978,

avv. Maccallini Enrico, nato a Roma il 27 luglio 1976,

avv. Manna Dario, nato a Roma il 30 luglio 1973,

dott. Marengo Federico, nato a Roma il 5 dicembre 1971,

dott. Menta Francesca, nata a Velletri il 26 agosto 1978,

avv. Miraglia Manuela, nata a Roma il 16 marzo 1977,

dott. Molinaro Giuseppe, nato a Foggia il 4 agosto 1973,

dott. Pellegrini Simona, nata a Roma il 9 aprile 1983,

avv. Pica Federica, nata a Roma il 15 maggio 1975,

avv. Pugliese Rosaria, nata a Cerignola (FG) il 6 giugno 1980,

dott. Querques Angela, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 28 settembre 1970,

dott. Retrosi Sabrina, nata a Roma l'1 dicembre 1967,

avv. Soncin Barbara, nata a Fermo (AP) il 13 ottobre 1975,

avv. Tutti Arnaldo, nato a Opatija (Croazia) il 4 gennaio 1945,

dott. Viscogliosi Stefano, nato a Roma il 22 aprile 1958,

dott. Zaccari Stefano, nato a Frosinone il 15 gennaio 1974;

Dispone

la modifica dei PP.DG 18 maggio 2007 e 15 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall' Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato Organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale n. 96154600587, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ventotto ulteriori unità: con rapporto di lavoro in via esclusiva (n.1): avv. Bucci Federico, nato a Roma il 27 gennaio 1944, con rapporto di lavoro in via non esclusiva (n. 27): avv. Agnino Maria, nata a Roma il 15 agosto 1973, dott. Antonelli Serena, nata a Terracina il 23 marzo 1982, avv. Calamari Donato, nato ad Anagni (FR) il 7 dicembre 1973, avv. Costone Manuela, nata Roma il 17 aprile 1972, avv. Chianese Doriana, nata a Roma il 12 gennaio 1965, dott. De Santis Fabiano, nato a Roma il 7 marzo 1979, avv. Di Feo Cira, nata a Magenta (MI) il 22 aprile 1973, dott. Di Pede Maria, nata a Sora (FR) il 6 gennaio 1971, avv. Ferero Gemma, nata a Roma il 21 settembre 1971, dott. Fiori Simona, nata a

Sezze (LT) il 21 dicembre 1970, avv. Galmarini Matilde nata a Livorno il 17 luglio 1973, avv. Lombardi Letizia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13 aprile 1978, avv. Maccallini Enrico, nato a Roma il 27 luglio 1976, avv. Manna Dario, nato a Roma il 30 luglio 1973, dott. Marengo Federico, nato a Roma il 5 dicembre 1971, dott. Menta Francesca, nata a Velletri il 26 agosto 1978, avv. Miraglia Manuela, nata a Roma il 16 marzo 1977, dott. Molinaro Giuseppe, nato a Foggia il 4 agosto 1973, dott. Pellegrini Simona, nata a Roma il 9 aprile 1983, avv. Pica Federica, nata a Roma il 15 maggio 1975, avv. Pugliese Rosaria, nata a Cerignola (FG) il 6 giugno 1980, dott. Querques Angela, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 28 settembre 1970, dott. Retrosi Sabrina, nata a Roma l'1 dicembre 1967, avv. Soncin Barbara, nata a Fermo (AP) il 13 ottobre 1975, avv. Tutti Arnaldo, nato a Opatija (Croazia) il 4 gennaio 1945, dott. Viscogliosi Stefano, nato a Roma il 22 aprile 1958, dott. Zaccari Stefano, nato a Frosinone il 15 gennaio 1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 7 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino , da usarsi per arrotolare le sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che, l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A e E, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa, la Continental Tobacco Italy Srl, la Gryson nv, la Gutab Trading Srl, la Imperial Tobacco Italia Srl, la International Tobacco Agency Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la Philip Morris Italia Srl e la Pipe Brebbia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

Considerato che, occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella E allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è modificato come di seguito riportato:

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIRAL 40	da 40 grammi	92,50	125,00	5,00
ARIZONA BLOND	da 30 grammi	105,00	125,00	3,75
ARIZONA FULL FLAVOUR	da 30 grammi	105,00	125,00	3,75
ARIZONA VIRGINIA	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
BALI GOLDEN SHAG	da 40 grammi	112,50	125,00	5,00
BLACK DEVIL SMOOTH FLAVOUR	da 40 grammi	110,00	125,00	5,00
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	da 40 grammi	110,00	125,00	5,00
BLUES	da 40 grammi	97,50	125,00	5,00
BREBBIA ROLLING TOBACCO AMERICAN BLEND	da 40 grammi	100,00	125,00	5,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	da 40 grammi	117,50	125,00	5,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	100,00	125,00	25,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
BUENA VISTA VIRGINIA	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
BUENA VISTA VIRGINIA 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
BUENA VISTA VIRGINIA 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
BUENA VISTA WHITE	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
BUENA VISTA WHITE 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
BUENA VISTA WHITE 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
DOMINGO CELESTE	da 40 grammi	102,50	125,00	5,00
DOMINGO CELESTE 200 GR.	da 200 grammi	97,50	125,00	25,00
DOMINGO NATURAL 100 G	da 100 grammi	105,00	125,00	12,50
DOMINGO NATURAL 30 G	da 30 grammi	115,00	125,00	3,75
DOMINGO ORIGINALE	da 40 grammi	102,50	125,00	5,00
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	da 200 grammi	97,50	125,00	25,00
DOMINGO VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	102,50	125,00	5,00
DRUM BRIGHT BLUE	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
DRUM ORIGINAL	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
DRUM WHITE	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
DRUM YELLOW	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	90,00	125,00	12,50
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	da 40 grammi	95,00	125,00	5,00
ELIXYR BLOND ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
ELIXYR RED AMERICAN ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
ELIXYR ROLLING CHOICE VIRGINIA 30G	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
FLEUR DU PAYS NR 1 200 G	da 200 grammi	100,00	125,00	25,00
FLEUR DU PAYS NR 1 40 G	da 40 grammi	105,00	125,00	5,00
FORTUNA AZUL	da 20 grammi	110,00	125,00	2,50
FORTUNA AZUL	da 40 grammi	110,00	125,00	5,00
FORTUNA ROJO	da 20 grammi	110,00	125,00	2,50
FORTUNA ROJO	da 40 grammi	110,00	125,00	5,00
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	da 40 grammi	112,50	125,00	5,00
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	da 40 grammi	110,00	125,00	5,00
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	da 25 grammi	112,00	126,00	3,15

GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 5	da 5 grammi	110,00	130,00	0,65
GOLDEN MIDWAY	da 40 grammi	105,00	125,00	5,00
JPS VIRGINIA 40G	da 40 grammi	95,00	125,00	5,00
LOOK OUT TUBING BLEND	da 30 grammi	95,00	125,00	3,75
MANILA	da 40 grammi	120,00	130,00	5,20
MATRIX	da 200 grammi	95,00	125,00	25,00
MATRIX	da 40 grammi	95,00	125,00	5,00
NAZIONALE	da 40 grammi	115,00	125,00	5,00
PETER STUYVESANT GOLD 100G	da 100 grammi	105,00	125,00	12,50
PETER STUYVESANT GOLD 20 GR.	da 20 grammi	110,00	125,00	2,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100G	da 100 grammi	105,00	125,00	12,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 20 GR.	da 20 grammi	110,00	125,00	2,50
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
PORTLAND AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
PORTLAND AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
PORTLAND VIRGINIA	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
PORTLAND VIRGINIA 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
PORTLAND VIRGINIA 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
PORTLAND WHITE	da 30 grammi	100,00	125,00	3,75
PORTLAND WHITE 100	da 100 grammi	84,00	120,00	12,00
PORTLAND WHITE 200	da 200 grammi	80,00	118,00	23,60
PUEBLO 100	da 100 grammi	110,00	125,00	12,50
PUEBLO 5	da 5 grammi	90,00	120,00	0,60
ROCKIES AMERICAN BLEND	da 100 grammi	100,00	120,00	12,00
ROCKIES BLUE	da 30 grammi	105,00	125,00	3,75
ROCKIES BLUE 100	da 100 grammi	100,00	120,00	12,00
ROCKIES MENTHOL	da 30 grammi	105,00	125,00	3,75
ROCKIES RED	da 40 grammi	97,50	122,50	4,90
ROCKIES VIRGINIA	da 40 grammi	97,50	122,50	4,90
ROCKIES VIRGINIA BLEND	da 100 grammi	105,00	120,00	12,00
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	da 30 grammi	105,00	125,00	3,75
SAMSON BRIGHT BLEND	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
SAMSON GOLD BLEND	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	da 25 grammi	122,00	128,00	3,20
SAMSON VIRGINIA BLEND MINI	da 12,5 grammi	88,00	128,00	1,60
SOUL	da 40 grammi	87,50	125,00	5,00
TILBURY	da 20 grammi	105,00	125,00	2,50
TILBURY AMERICAN BLEND	da 40 grammi	100,00	125,00	5,00
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	120,00	125,00	5,00
WEST RED	da 40 grammi	115,00	125,00	5,00
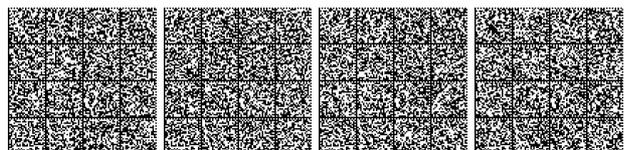
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 298

10A08216

DECRETO 25 giugno 2010.

Ripartizione dei prezzi delle sigarette (Tabella *A)* e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (Tabella *E)* in attuazione del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'art. 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'art. 39-*quinquies*;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, che sostituisce la tabella allegato C al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, concernente la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi, che inserisce nell'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 2-*bis* e 2-*ter* in base ai quali, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la quale è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, che sostituisce nell'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4, stabilendo che l'importo di base di cui al comma 3, costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'art. 39-*quinquies*, comma 2;

Considerato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numeri 1 e 2, del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, si rende necessario modificare la ripartizione dei prezzi di vendita del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e delle sigarette, le cui rispettive classi di prezzo più richieste, determinate nel trimestre aprile, maggio e giugno 2010, sono pari a euro 125,00 il chilogrammo e a euro 190,00 il chilogrammo convenzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 trova applicazione esclusivamente per i tabacchi di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nella tabella E allegata al presente decreto, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2010, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 297

ALLEGATO

aams
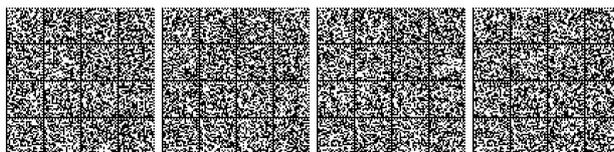
TABELLA A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
0,51	17,50	29,17	127,82	175,00 (*)
1,25	17,60	29,33	127,82	176,00
1,98	17,70	29,50	127,82	177,00
2,35	17,75	29,58	127,82	177,50
2,71	17,80	29,67	127,82	178,00
3,45	17,90	29,83	127,82	179,00
4,18	18,00	30,00	127,82	180,00
4,91	18,10	30,17	127,82	181,00
5,65	18,20	30,33	127,82	182,00
6,01	18,25	30,42	127,82	182,50
6,38	18,30	30,50	127,82	183,00
7,11	18,40	30,67	127,82	184,00
7,85	18,50	30,83	127,82	185,00
8,58	18,60	31,00	127,82	186,00
9,31	18,70	31,17	127,82	187,00
9,68	18,75	31,25	127,82	187,50
10,05	18,80	31,33	127,82	188,00
10,78	18,90	31,50	127,82	189,00
28,18	19,00	31,67	111,15	190,00
28,37	19,10	31,83	111,70	191,00
28,56	19,20	32,00	112,24	192,00
28,65	19,25	32,08	112,52	192,50
28,74	19,30	32,17	112,79	193,00
28,93	19,40	32,33	113,34	194,00
29,11	19,50	32,50	113,89	195,00
29,30	19,60	32,67	114,43	196,00
29,49	19,70	32,83	114,98	197,00
29,57	19,75	32,92	115,26	197,50
29,67	19,80	33,00	115,53	198,00
29,85	19,90	33,17	116,08	199,00
30,05	20,00	33,33	116,62	200,00
30,23	20,10	33,50	117,17	201,00
30,41	20,20	33,67	117,72	202,00
30,51	20,25	33,75	117,99	202,50
30,60	20,30	33,83	118,27	203,00
30,79	20,40	34,00	118,81	204,00
30,97	20,50	34,17	119,36	205,00
31,16	20,60	34,33	119,91	206,00
31,34	20,70	34,50	120,46	207,00
31,44	20,75	34,58	120,73	207,50
31,53	20,80	34,67	121,00	208,00
31,72	20,90	34,83	121,55	209,00
31,90	21,00	35,00	122,10	210,00
32,08	21,10	35,17	122,65	211,00
32,28	21,20	35,33	123,19	212,00
32,36	21,25	35,42	123,47	212,50
32,46	21,30	35,50	123,74	213,00
32,64	21,40	35,67	124,29	214,00
32,83	21,50	35,83	124,84	215,00
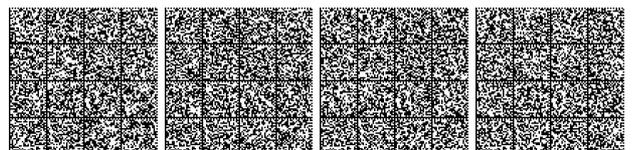
aams

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
33,02	21,60	36,00	125,38	216,00
33,20	21,70	36,17	125,93	217,00
33,30	21,75	36,25	126,20	217,50
33,39	21,80	36,33	126,48	218,00
33,57	21,90	36,50	127,03	219,00
33,76	22,00	36,67	127,57	220,00
33,95	22,10	36,83	128,12	221,00
34,13	22,20	37,00	128,67	222,00
34,23	22,25	37,08	128,94	222,50
34,32	22,30	37,17	129,21	223,00
34,51	22,40	37,33	129,76	224,00
34,69	22,50	37,50	130,31	225,00
34,87	22,60	37,67	130,86	226,00
35,07	22,70	37,83	131,40	227,00
35,15	22,75	37,92	131,68	227,50
35,25	22,80	38,00	131,95	228,00
35,43	22,90	38,17	132,50	229,00
35,62	23,00	38,33	133,05	230,00
35,81	23,10	38,50	133,59	231,00
35,99	23,20	38,67	134,14	232,00
36,08	23,25	38,75	134,42	232,50
36,18	23,30	38,83	134,69	233,00
36,36	23,40	39,00	135,24	234,00
36,55	23,50	39,17	135,78	235,00
36,74	23,60	39,33	136,33	236,00
36,92	23,70	39,50	136,88	237,00
37,02	23,75	39,58	137,15	237,50
37,10	23,80	39,67	137,43	238,00
37,30	23,90	39,83	137,97	239,00
37,48	24,00	40,00	138,52	240,00
37,66	24,10	40,17	139,07	241,00
37,85	24,20	40,33	139,62	242,00
37,94	24,25	40,42	139,89	242,50
38,04	24,30	40,50	140,16	243,00
38,22	24,40	40,67	140,71	244,00
38,41	24,50	40,83	141,26	245,00
38,59	24,60	41,00	141,81	246,00
38,78	24,70	41,17	142,35	247,00
38,87	24,75	41,25	142,63	247,50
38,97	24,80	41,33	142,90	248,00
39,15	24,90	41,50	143,45	249,00
39,33	25,00	41,67	144,00	250,00
39,53	25,10	41,83	144,54	251,00
39,71	25,20	42,00	145,09	252,00
39,89	25,30	42,17	145,64	253,00
40,09	25,40	42,33	146,18	254,00
40,27	25,50	42,50	146,73	255,00
40,45	25,60	42,67	147,28	256,00
40,64	25,70	42,83	147,83	257,00
40,83	25,80	43,00	148,37	258,00
41,01	25,90	43,17	148,92	259,00

aams

TABELLA A SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
41,20	26,00	43,33	149,47	260,00
41,38	26,10	43,50	150,02	261,00
41,57	26,20	43,67	150,56	262,00
41,76	26,30	43,83	151,11	263,00
41,94	26,40	44,00	151,66	264,00
42,12	26,50	44,17	152,21	265,00
42,32	26,60	44,33	152,75	266,00
42,50	26,70	44,50	153,30	267,00
42,68	26,80	44,67	153,85	268,00
42,87	26,90	44,83	154,40	269,00
43,06	27,00	45,00	154,94	270,00
43,24	27,10	45,17	155,49	271,00
43,43	27,20	45,33	156,04	272,00
43,61	27,30	45,50	156,59	273,00
43,80	27,40	45,67	157,13	274,00
43,99	27,50	45,83	157,68	275,00
44,17	27,60	46,00	158,23	276,00
44,35	27,70	46,17	158,78	277,00
44,55	27,80	46,33	159,32	278,00
44,73	27,90	46,50	159,87	279,00
44,91	28,00	46,67	160,42	280,00
45,11	28,10	46,83	160,96	281,00
45,29	28,20	47,00	161,51	282,00
45,47	28,30	47,17	162,06	283,00
45,66	28,40	47,33	162,61	284,00
45,85	28,50	47,50	163,15	285,00
46,03	28,60	47,67	163,70	286,00
46,22	28,70	47,83	164,25	287,00
46,40	28,80	48,00	164,80	288,00
46,59	28,90	48,17	165,34	289,00
46,78	29,00	48,33	165,89	290,00
46,96	29,10	48,50	166,44	291,00
47,14	29,20	48,67	166,99	292,00
47,34	29,30	48,83	167,53	293,00
47,52	29,40	49,00	168,08	294,00
47,70	29,50	49,17	168,63	295,00
47,89	29,60	49,33	169,18	296,00
48,08	29,70	49,50	169,72	297,00
48,26	29,80	49,67	170,27	298,00
48,45	29,90	49,83	170,82	299,00
48,63	30,00	50,00	171,37	300,00
48,82	30,10	50,17	171,91	301,00
49,01	30,20	50,33	172,46	302,00
49,19	30,30	50,50	173,01	303,00
49,37	30,40	50,67	173,56	304,00
49,57	30,50	50,83	174,10	305,00
49,75	30,60	51,00	174,65	306,00
49,93	30,70	51,17	175,20	307,00
50,12	30,80	51,33	175,75	308,00
50,31	30,90	51,50	176,29	309,00
50,49	31,00	51,67	176,84	310,00
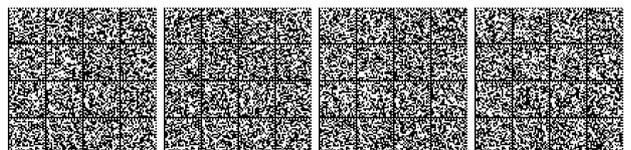
aams

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
50,68	31,10	51,83	177,39	311,00
50,87	31,20	52,00	177,93	312,00
51,05	31,30	52,17	178,48	313,00
51,24	31,40	52,33	179,03	314,00
51,42	31,50	52,50	179,58	315,00
51,61	31,60	52,67	180,12	316,00
51,80	31,70	52,83	180,67	317,00
51,98	31,80	53,00	181,22	318,00
52,16	31,90	53,17	181,77	319,00
52,36	32,00	53,33	182,31	320,00
52,54	32,10	53,50	182,86	321,00
52,72	32,20	53,67	183,41	322,00
52,91	32,30	53,83	183,96	323,00
53,10	32,40	54,00	184,50	324,00
53,28	32,50	54,17	185,05	325,00
53,47	32,60	54,33	185,60	326,00
53,65	32,70	54,50	186,15	327,00
53,84	32,80	54,67	186,69	328,00
54,03	32,90	54,83	187,24	329,00
54,21	33,00	55,00	187,79	330,00
54,39	33,10	55,17	188,34	331,00
54,59	33,20	55,33	188,88	332,00
54,77	33,30	55,50	189,43	333,00
54,95	33,40	55,67	189,98	334,00
55,14	33,50	55,83	190,53	335,00
55,33	33,60	56,00	191,07	336,00
55,51	33,70	56,17	191,62	337,00
55,70	33,80	56,33	192,17	338,00
55,88	33,90	56,50	192,72	339,00
56,07	34,00	56,67	193,26	340,00
56,26	34,10	56,83	193,81	341,00
56,44	34,20	57,00	194,36	342,00
56,63	34,30	57,17	194,90	343,00
56,82	34,40	57,33	195,45	344,00
57,00	34,50	57,50	196,00	345,00
57,18	34,60	57,67	196,55	346,00
57,38	34,70	57,83	197,09	347,00
57,56	34,80	58,00	197,64	348,00
57,74	34,90	58,17	198,19	349,00
57,93	35,00	58,33	198,74	350,00
58,12	35,10	58,50	199,28	351,00
58,30	35,20	58,67	199,83	352,00
58,49	35,30	58,83	200,38	353,00
58,67	35,40	59,00	200,93	354,00
58,86	35,50	59,17	201,47	355,00
59,05	35,60	59,33	202,02	356,00
59,23	35,70	59,50	202,57	357,00
59,41	35,80	59,67	203,12	358,00
59,61	35,90	59,83	203,66	359,00
59,79	36,00	60,00	204,21	360,00
59,97	36,10	60,17	204,76	361,00

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
60,16	36,20	60,33	205,31	362,00
60,35	36,30	60,50	205,85	363,00
60,53	36,40	60,67	206,40	364,00
60,72	36,50	60,83	206,95	365,00
60,90	36,60	61,00	207,50	366,00
61,09	36,70	61,17	208,04	367,00
61,28	36,80	61,33	208,59	368,00
61,46	36,90	61,50	209,14	369,00
61,64	37,00	61,67	209,69	370,00
61,84	37,10	61,83	210,23	371,00
62,02	37,20	62,00	210,78	372,00
62,20	37,30	62,17	211,33	373,00
62,40	37,40	62,33	211,87	374,00
62,58	37,50	62,50	212,42	375,00
62,76	37,60	62,67	212,97	376,00
62,95	37,70	62,83	213,52	377,00
63,14	37,80	63,00	214,06	378,00
63,32	37,90	63,17	214,61	379,00
63,51	38,00	63,33	215,16	380,00
63,69	38,10	63,50	215,71	381,00
63,88	38,20	63,67	216,25	382,00
64,07	38,30	63,83	216,80	383,00
64,25	38,40	64,00	217,35	384,00
64,43	38,50	64,17	217,90	385,00
64,63	38,60	64,33	218,44	386,00
64,81	38,70	64,50	218,99	387,00
64,99	38,80	64,67	219,54	388,00
65,18	38,90	64,83	220,09	389,00
65,37	39,00	65,00	220,63	390,00
65,55	39,10	65,17	221,18	391,00
65,74	39,20	65,33	221,73	392,00
65,92	39,30	65,50	222,28	393,00
66,11	39,40	65,67	222,82	394,00
66,30	39,50	65,83	223,37	395,00
66,48	39,60	66,00	223,92	396,00
85,82	50,00	83,33	280,85	500,00
234,55	130,00	216,67	718,78	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.175,00 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

aams
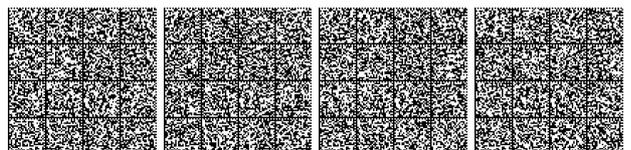
TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,70	10,50	17,50	76,30	105,00	(*)
1,43	10,60	17,67	76,30	106,00	
2,17	10,70	17,83	76,30	107,00	
2,53	10,75	17,92	76,30	107,50	
2,90	10,80	18,00	76,30	108,00	
3,63	10,90	18,17	76,30	109,00	
4,37	11,00	18,33	76,30	110,00	
5,10	11,10	18,50	76,30	111,00	
5,83	11,20	18,67	76,30	112,00	
6,20	11,25	18,75	76,30	112,50	
6,57	11,30	18,83	76,30	113,00	
7,30	11,40	19,00	76,30	114,00	
8,03	11,50	19,17	76,30	115,00	
8,77	11,60	19,33	76,30	116,00	
9,50	11,70	19,50	76,30	117,00	
9,87	11,75	19,58	76,30	117,50	
10,23	11,80	19,67	76,30	118,00	
10,97	11,90	19,83	76,30	119,00	
11,70	12,00	20,00	76,30	120,00	
12,43	12,10	20,17	76,30	121,00	
13,17	12,20	20,33	76,30	122,00	
13,53	12,25	20,42	76,30	122,50	
13,90	12,30	20,50	76,30	123,00	
14,63	12,40	20,67	76,30	124,00	
21,67	12,50	20,83	70,00	125,00	
21,84	12,60	21,00	70,56	126,00	
22,01	12,70	21,17	71,12	127,00	
22,19	12,80	21,33	71,68	128,00	
22,36	12,90	21,50	72,24	129,00	
22,53	13,00	21,67	72,80	130,00	
22,71	13,10	21,83	73,36	131,00	
22,88	13,20	22,00	73,92	132,00	
23,05	13,30	22,17	74,48	133,00	
23,23	13,40	22,33	75,04	134,00	
23,40	13,50	22,50	75,60	135,00	
23,57	13,60	22,67	76,16	136,00	
23,75	13,70	22,83	76,72	137,00	
23,83	13,75	22,92	77,00	137,50	
23,92	13,80	23,00	77,28	138,00	
24,09	13,90	23,17	77,84	139,00	
24,27	14,00	23,33	78,40	140,00	
24,44	14,10	23,50	78,96	141,00	
24,61	14,20	23,67	79,52	142,00	
24,79	14,30	23,83	80,08	143,00	
24,96	14,40	24,00	80,64	144,00	
25,13	14,50	24,17	81,20	145,00	
25,31	14,60	24,33	81,76	146,00	
25,48	14,70	24,50	82,32	147,00	
25,65	14,80	24,67	82,88	148,00	
25,83	14,90	24,83	83,44	149,00	

aams

TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
26,00	15,00	25,00	84,00	150,00
26,17	15,10	25,17	84,56	151,00
26,35	15,20	25,33	85,12	152,00
26,52	15,30	25,50	85,68	153,00
26,69	15,40	25,67	86,24	154,00
26,87	15,50	25,83	86,80	155,00
27,04	15,60	26,00	87,36	156,00
27,21	15,70	26,17	87,92	157,00
27,39	15,80	26,33	88,48	158,00
27,56	15,90	26,50	89,04	159,00
27,73	16,00	26,67	89,60	160,00
27,91	16,10	26,83	90,16	161,00
28,08	16,20	27,00	90,72	162,00
28,25	16,30	27,17	91,28	163,00
28,43	16,40	27,33	91,84	164,00
28,60	16,50	27,50	92,40	165,00
28,77	16,60	27,67	92,96	166,00
28,95	16,70	27,83	93,52	167,00
29,12	16,80	28,00	94,08	168,00
29,29	16,90	28,17	94,64	169,00
29,47	17,00	28,33	95,20	170,00
29,64	17,10	28,50	95,76	171,00
29,81	17,20	28,67	96,32	172,00
29,90	17,25	28,75	96,60	172,50
29,99	17,30	28,83	96,88	173,00
30,16	17,40	29,00	97,44	174,00
30,33	17,50	29,17	98,00	175,00
30,51	17,60	29,33	98,56	176,00
30,68	17,70	29,50	99,12	177,00
30,77	17,75	29,58	99,40	177,50
30,85	17,80	29,67	99,68	178,00
31,03	17,90	29,83	100,24	179,00
31,20	18,00	30,00	100,80	180,00
31,37	18,10	30,17	101,36	181,00
31,55	18,20	30,33	101,92	182,00
31,72	18,30	30,50	102,48	183,00
31,89	18,40	30,67	103,04	184,00
32,07	18,50	30,83	103,60	185,00
32,24	18,60	31,00	104,16	186,00
32,41	18,70	31,17	104,72	187,00
32,50	18,75	31,25	105,00	187,50
32,59	18,80	31,33	105,28	188,00
32,76	18,90	31,50	105,84	189,00
32,93	19,00	31,67	106,40	190,00
33,11	19,10	31,83	106,96	191,00
33,28	19,20	32,00	107,52	192,00
33,45	19,30	32,17	108,08	193,00
33,63	19,40	32,33	108,64	194,00
33,80	19,50	32,50	109,20	195,00
33,97	19,60	32,67	109,76	196,00
34,15	19,70	32,83	110,32	197,00
34,32	19,80	33,00	110,88	198,00

aams

TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
34,49	19,90	33,17	111,44	199,00
34,67	20,00	33,33	112,00	200,00
34,84	20,10	33,50	112,56	201,00
35,01	20,20	33,67	113,12	202,00
35,19	20,30	33,83	113,68	203,00
35,36	20,40	34,00	114,24	204,00
35,53	20,50	34,17	114,80	205,00
35,71	20,60	34,33	115,36	206,00
35,88	20,70	34,50	115,92	207,00
36,05	20,80	34,67	116,48	208,00
36,23	20,90	34,83	117,04	209,00
36,40	21,00	35,00	117,60	210,00
36,57	21,10	35,17	118,16	211,00
36,75	21,20	35,33	118,72	212,00
36,83	21,25	35,42	119,00	212,50
36,92	21,30	35,50	119,28	213,00
37,09	21,40	35,67	119,84	214,00
37,27	21,50	35,83	120,40	215,00
37,44	21,60	36,00	120,96	216,00
37,61	21,70	36,17	121,52	217,00
37,79	21,80	36,33	122,08	218,00
37,96	21,90	36,50	122,64	219,00
38,13	22,00	36,67	123,20	220,00
38,31	22,10	36,83	123,76	221,00
38,48	22,20	37,00	124,32	222,00
38,65	22,30	37,17	124,88	223,00
38,83	22,40	37,33	125,44	224,00
39,00	22,50	37,50	126,00	225,00
39,17	22,60	37,67	126,56	226,00
39,35	22,70	37,83	127,12	227,00
39,52	22,80	38,00	127,68	228,00
39,69	22,90	38,17	128,24	229,00
39,87	23,00	38,33	128,80	230,00
40,04	23,10	38,50	129,36	231,00
40,21	23,20	38,67	129,92	232,00
40,39	23,30	38,83	130,48	233,00
40,56	23,40	39,00	131,04	234,00
40,73	23,50	39,17	131,60	235,00
40,91	23,60	39,33	132,16	236,00
41,08	23,70	39,50	132,72	237,00
41,25	23,80	39,67	133,28	238,00
41,43	23,90	39,83	133,84	239,00
41,60	24,00	40,00	134,40	240,00
41,77	24,10	40,17	134,96	241,00
41,95	24,20	40,33	135,52	242,00
42,12	24,30	40,50	136,08	243,00
42,29	24,40	40,67	136,64	244,00
42,47	24,50	40,83	137,20	245,00
42,64	24,60	41,00	137,76	246,00
42,81	24,70	41,17	138,32	247,00
42,99	24,80	41,33	138,88	248,00
43,16	24,90	41,50	139,44	249,00

aams

TABELLA E TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
43,33	25,00	41,67	140,00	250,00
43,51	25,10	41,83	140,56	251,00
43,68	25,20	42,00	141,12	252,00
43,85	25,30	42,17	141,68	253,00
44,03	25,40	42,33	142,24	254,00
44,20	25,50	42,50	142,80	255,00
44,37	25,60	42,67	143,36	256,00
44,55	25,70	42,83	143,92	257,00
44,72	25,80	43,00	144,48	258,00
44,89	25,90	43,17	145,04	259,00
45,07	26,00	43,33	145,60	260,00
45,24	26,10	43,50	146,16	261,00
45,41	26,20	43,67	146,72	262,00
45,59	26,30	43,83	147,28	263,00
45,76	26,40	44,00	147,84	264,00
45,93	26,50	44,17	148,40	265,00
46,11	26,60	44,33	148,96	266,00
46,28	26,70	44,50	149,52	267,00
46,45	26,80	44,67	150,08	268,00
46,63	26,90	44,83	150,64	269,00
46,80	27,00	45,00	151,20	270,00
46,97	27,10	45,17	151,76	271,00
47,15	27,20	45,33	152,32	272,00
47,32	27,30	45,50	152,88	273,00
47,49	27,40	45,67	153,44	274,00
47,67	27,50	45,83	154,00	275,00
47,84	27,60	46,00	154,56	276,00
48,01	27,70	46,17	155,12	277,00
48,19	27,80	46,33	155,68	278,00
48,36	27,90	46,50	156,24	279,00
48,53	28,00	46,67	156,80	280,00
48,71	28,10	46,83	157,36	281,00
48,88	28,20	47,00	157,92	282,00
49,05	28,30	47,17	158,48	283,00
49,23	28,40	47,33	159,04	284,00
49,40	28,50	47,50	159,60	285,00
49,57	28,60	47,67	160,16	286,00
49,75	28,70	47,83	160,72	287,00
49,92	28,80	48,00	161,28	288,00
50,09	28,90	48,17	161,84	289,00
50,27	29,00	48,33	162,40	290,00
50,44	29,10	48,50	162,96	291,00
50,61	29,20	48,67	163,52	292,00
50,79	29,30	48,83	164,08	293,00
50,96	29,40	49,00	164,64	294,00
51,13	29,50	49,17	165,20	295,00
51,31	29,60	49,33	165,76	296,00
51,48	29,70	49,50	166,32	297,00
51,65	29,80	49,67	166,88	298,00
51,83	29,90	49,83	167,44	299,00
52,00	30,00	50,00	168,00	300,00
52,17	30,10	50,17	168,56	301,00

aams

TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
52,35	30,20	50,33	169,12	302,00
52,52	30,30	50,50	169,68	303,00
52,69	30,40	50,67	170,24	304,00
52,87	30,50	50,83	170,80	305,00
53,04	30,60	51,00	171,36	306,00
53,21	30,70	51,17	171,92	307,00
53,39	30,80	51,33	172,48	308,00
53,56	30,90	51,50	173,04	309,00
53,73	31,00	51,67	173,60	310,00
53,91	31,10	51,83	174,16	311,00
54,08	31,20	52,00	174,72	312,00
54,25	31,30	52,17	175,28	313,00
54,43	31,40	52,33	175,84	314,00
54,60	31,50	52,50	176,40	315,00
54,77	31,60	52,67	176,96	316,00
54,95	31,70	52,83	177,52	317,00
55,12	31,80	53,00	178,08	318,00
55,29	31,90	53,17	178,64	319,00
55,47	32,00	53,33	179,20	320,00
55,64	32,10	53,50	179,76	321,00
55,81	32,20	53,67	180,32	322,00
55,99	32,30	53,83	180,88	323,00
56,16	32,40	54,00	181,44	324,00
56,33	32,50	54,17	182,00	325,00
56,51	32,60	54,33	182,56	326,00
56,68	32,70	54,50	183,12	327,00
56,85	32,80	54,67	183,68	328,00
57,03	32,90	54,83	184,24	329,00
57,20	33,00	55,00	184,80	330,00
57,37	33,10	55,17	185,36	331,00
57,55	33,20	55,33	185,92	332,00
57,72	33,30	55,50	186,48	333,00
57,89	33,40	55,67	187,04	334,00
58,07	33,50	55,83	187,60	335,00
58,24	33,60	56,00	188,16	336,00
58,41	33,70	56,17	188,72	337,00
58,59	33,80	56,33	189,28	338,00
58,76	33,90	56,50	189,84	339,00
58,93	34,00	56,67	190,40	340,00
59,11	34,10	56,83	190,96	341,00
59,28	34,20	57,00	191,52	342,00
59,45	34,30	57,17	192,08	343,00
59,63	34,40	57,33	192,64	344,00
59,80	34,50	57,50	193,20	345,00
59,97	34,60	57,67	193,76	346,00
60,15	34,70	57,83	194,32	347,00
60,32	34,80	58,00	194,88	348,00
60,49	34,90	58,17	195,44	349,00
60,67	35,00	58,33	196,00	350,00
60,84	35,10	58,50	196,56	351,00
61,01	35,20	58,67	197,12	352,00
61,19	35,30	58,83	197,68	353,00

aams

TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
61,36	35,40	59,00	198,24	354,00
61,53	35,50	59,17	198,80	355,00
61,71	35,60	59,33	199,36	356,00
61,88	35,70	59,50	199,92	357,00
62,05	35,80	59,67	200,48	358,00
62,23	35,90	59,83	201,04	359,00
62,40	36,00	60,00	201,60	360,00
62,57	36,10	60,17	202,16	361,00
62,75	36,20	60,33	202,72	362,00
62,92	36,30	60,50	203,28	363,00
63,09	36,40	60,67	203,84	364,00
63,27	36,50	60,83	204,40	365,00
63,44	36,60	61,00	204,96	366,00
63,61	36,70	61,17	205,52	367,00
63,79	36,80	61,33	206,08	368,00
63,96	36,90	61,50	206,64	369,00
64,13	37,00	61,67	207,20	370,00
64,31	37,10	61,83	207,76	371,00
64,48	37,20	62,00	208,32	372,00
64,65	37,30	62,17	208,88	373,00
64,83	37,40	62,33	209,44	374,00
65,00	37,50	62,50	210,00	375,00
65,17	37,60	62,67	210,56	376,00
65,35	37,70	62,83	211,12	377,00
65,52	37,80	63,00	211,68	378,00
65,69	37,90	63,17	212,24	379,00
65,87	38,00	63,33	212,80	380,00
66,04	38,10	63,50	213,36	381,00
66,21	38,20	63,67	213,92	382,00
66,39	38,30	63,83	214,48	383,00
66,56	38,40	64,00	215,04	384,00
66,73	38,50	64,17	215,60	385,00
66,91	38,60	64,33	216,16	386,00
67,08	38,70	64,50	216,72	387,00
67,25	38,80	64,67	217,28	388,00
67,43	38,90	64,83	217,84	389,00
67,60	39,00	65,00	218,40	390,00
67,77	39,10	65,17	218,96	391,00
67,95	39,20	65,33	219,52	392,00
68,12	39,30	65,50	220,08	393,00
68,29	39,40	65,67	220,64	394,00
68,47	39,50	65,83	221,20	395,00
68,64	39,60	66,00	221,76	396,00
68,81	39,70	66,17	222,32	397,00
68,99	39,80	66,33	222,88	398,00
69,16	39,90	66,50	223,44	399,00
69,33	40,00	66,67	224,00	400,00

(*) Per prezzi inferiori a €.105,00 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

10A08217

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «R.T.M.C. Marmi Società Cooperativa», in Torre Santa Susanna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 febbraio 2008 effettuato dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «R.T.M.C. Marmi Società Cooperativa» con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), costituita in data 24 novembre 2000, con atto a rogito del notaio dott. Benedetto Petrachi di Brindisi, n. REA BR-108372 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Angelo Andriulo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 16 aprile 1950, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Togliatti n. 59 (rione peschiera), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07949

DECRETO 21 maggio 2010.

Emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Virgilio Schiaparelli, nel centenario della morte, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 marzo 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 25662 del 5 maggio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo commemorativo di Giovanni Virginio Schiaparelli, nel centenario della morte, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50»; bozzettista: Silvia Isola.

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Giovanni Virginio Schiaparelli e, a destra, un'immagine di Marte e uno dei tanti disegni del pianeta rosso realizzati dall'astronomo e riprodotti nelle sette «Memorie» pubblicate dall'Accademia dei Lincei e custodite nell'Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Brera di Milano. Completano il francobollo la leggenda «Giovanni Virginio Schiaparelli», le date «1835-1910», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A07881

DECRETO 21 maggio 2010.

Emissione di francobolli appartenenti alla serie ordinaria trecnica «Il turismo» dedicati a Courmayeur , Todi , Viaggiano , Isole Tremiti , Manifesto ENIT, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il turismo»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2010 francobolli dedicati a: Courmayeur (Aosta), Todi (Perugia), Viggiano (Potenza), Isole Tremiti (Foggia), Manifesto ENIT;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nelle riunioni del 2 marzo 2010, del 16 marzo 2010 e del 15 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 26438 del 10 maggio 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il turismo» dedicati a: Courmayeur (Aosta), Todi (Perugia), Viggiano (Potenza), Isole Tremiti (Foggia), Manifesto ENIT nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

Vignette: i quattro francobolli dedicati alle località prescelte raffigurano, entro una cornice lineare, una veduta pittorica e precisamente: Courmayeur, uno scorcio di piazza Abbé Henry con le sue caratteristiche abitazioni e, alle sue spalle, il massiccio del Monte Bianco su cui svetta il Dente del Gigante; Todi, una veduta di piazza del Popolo e il Palazzo dei Priori; Viggiano, un panorama della cittadina che domina la valle del fiume Agri; Isole Tremiti, un'immagine dell'Isola di San Nicola e, sullo sfondo, l'omonima abbazia - fortezza e la chiesa di Santa Maria a Mare. Il francobollo dedicato al Manifesto storico dell'ENIT riproduce un esemplare del 1955. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «Courmayeur», «Todi», «Viggiano», «Isole Tremiti», «Il Turismo Italiano» e «Manifesto Storico ENIT - 1955», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dei francobolli dedicati alle località turistiche: i francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼x13; colori: cinque; bozzettisti: Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato a Courmayeur; Antonio Ciaburro per i francobolli dedicati a Todi e Viggiano; Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato alle Isole Tremiti; tiratura: quattro milioni di esemplari per i francobolli dedicati a Courmayeur, Todi, Viggiano e le Isole Tremiti. Fogli: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Caratteristiche del francobollo dedicato al manifesto ENIT: il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; formato tracciatura: mm 36,66x46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari. Foglio: formato cm 33x30 contenente quarantacinque esemplari fustellati, valore «€ 27,00», recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A07882

DECRETO 21 maggio 2010.

Emissione di una cartolina postale celebrativa del Premio Internazionale «Asiago» d'Arte Filatelica, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 26644 dell'11 maggio 2010;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2010, una cartolina postale celebrativa del Premio Internazionale «Asiago» d'Arte Filatelica, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; carta: bianca da 250 gr/mq; colori: policromia; bozzettista: Giustina Milite; formato della cartolina: cm 14,8x10,5; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante un particolare della Fontana del Fauno che rappresenta l'omonima divinità che cavalca un capriolo, opera realizzata nei primi anni del Novecento dallo scultore M. Zanetti e sita nella piazza Giovanni Carli di Asiago; completano l'impronta la leggenda «Premio Internazionale Asiago d'Arte Filatelica», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60»; in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «Località» e «Sigla Prov.», per l'indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «Cartolina postale» e le indicazioni «Mittente», «Via», «C.A.P.», «Località» e «Sigla Prov.»; in basso a sinistra è riprodotto il logo del Premio Internazionale «Asiago» d'Arte Filatelica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A07883

DECRETO 21 maggio 2010.

Emissione di tre francobolli e una busta preaffrancata ordinari della serie «Poste Italiane», nei valori di € 0,05, € 0,10, € 0,20 per i francobolli e nel valore di € 0,60 per la busta postale preaffrancata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 19 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la nuova serie di carte valori postali denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 26495 dell'11 maggio 2010;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di tre francobolli e una busta preaffrancata ordinari della serie «Posta Italiana», nei valori di € 0,05, € 0,10, € 0,20 per i francobolli e nel valore di € 0,60 per la busta postale preaffrancata.

Francobolli - ciascuna vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia formata dai colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in modo causale, la scritta «Poste Italiane». Completano ciascun francobollo la scritta «Italia» ed il rispettivo valore «€ 0,05», «€ 0,10», «€ 0,20».

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; bozzettista: Antonio Ciaburro. I colori utilizzati sono tre più inchiostro interferenziale trasparente-oro, e precisamente: per il valore di € 0,05 verde bandiera, rosso bandiera e blu; per il valore di € 0,10 verde bandiera, rosso bandiera e nero; per il valore di € 0,20 verde bandiera, rosso bandiera e verde veronese. Formato carta: mm 30x25,4; formato stampa: mm 26x21,4; formato tracciatura: mm 36x31,4; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Fogli: ciascun foglio, di formato cm 30x33, contiene 70 esemplari fustellati, valore «€ 3,50» per il francobollo di € 0,05, valore «€ 7,00» per il francobollo di € 0,10, valore «€ 14,00» per il francobollo di € 0,20, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato.

Busta postale preaffrancata - il recto della busta postale preaffrancata reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura raffigurante, in grafica stilizzata, una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia formata dai colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, «Poste Italiane»; completano l'impronta di affrancatura la scritta «Italia» e il valore € 0,60; l'interno riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per l'intera superficie. Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; bozzettista:

Antonio Ciaburro; colori: quattro offset più inchiostro otticamente variabile in serigrafia per il recto; uno offset per l'interno; carta: bianca usomano da 100 gr/mq; formato della busta: cm 16,2x11,4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A07884

DECRETO 21 maggio 2010.

Emissione di una cartolina postale celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prot. n. 27505 del 14 maggio 2010;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2010, una cartolina postale celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in

offset; carta: bianca da 250 gr/mq; colori: policromia; bozzettista: Angelo Merenda; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante alcuni visitatori mentre osservano una serie di francobolli esposti nelle bacheche; completano l'impronta la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»; in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; -in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.»; in basso a sinistra, dall'alto in basso, sono riprodotti rispettivamente i cinque loghi di: Circolo Filatelico Numismatico Alessandria, Circolo Filatelico Numismatico Noale, Unione Filatelica Siciliana, Federazione fra le Società Filateliche Italiane e Circolo Filatelico Vastophil «Rino Piccirilli» di Vasto; in basso è riportata la scritta «14° CAMPIONATO ITALIANO DELLA FILATERIA SERIE CADETTI».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A07885

DECRETO 9 giugno 2010.

Nomina del commissario straordinario delle società Saturno Materie Plastiche SpA, Saturno industriale SpA e Saturno Due srl in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»,

Visto il decreto in data 25 maggio 2010, depositato il 31 maggio 2010, con il quale il Tribunale di Torino, visti gli articoli 30, 32, 80 e 81 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo alle società Saturno Materie Plastiche S.p.A., con sede in Grugliasco (TO), via Morandi n. 10, c.f. e p.i. 00466190014, Saturno Industriale S.p.A., con sede in Rosta (TO), via Sant'Antonio di Ranverso n. 10, c.f. e p.i. 04666940012, e Saturno Due S.r.l., con sede in Grugliasco (TO), via Morandi n. 10, c.f. e p.i. 07391420010;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo 270/99 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 270/99, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo 270/99;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Fermo Andrea Martinelli, già nominato commissario giudiziale della predetta società;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Saturno Materie Plastiche S.p.A., Saturno Industriale S.p.A. e Saturno Due S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Fermo Andrea Martinelli, nato a Milano il 10 maggio 1943.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunàle di Torino;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alle Regione Piemonte;

ai Comuni di Grugliasco e di Rosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A07900
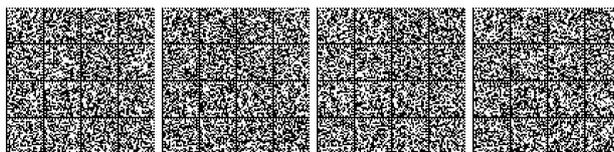
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DIRP/III/01-9798 del 12 novembre 2001 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Obstetricia», ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria in data 19 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 1999 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria nata a Lima (Perù) il giorno 9 dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Raymundo Carrillo Rosario Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07894

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Solomon Catalina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Solomon Catalina Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Psyconas» di Vaslui nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Psyconas» di Vaslui nell'anno 1998, dalla sig.ra Solomon Catalina Mariana, nata a Vaslui (Romania) il giorno 12 febbraio 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Solomon Catalina Mariana, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Ferrara .

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - prot. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato che l'accertamento effettuato per determinare il requisito della maggiore rappresentatività in ambito provinciale, anche sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, ha riguardato in particolare:
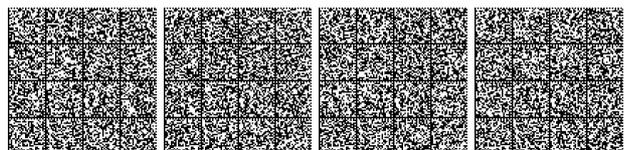
1. la consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 2009, distinti per settori produttivi;

2. l'importanza e l'ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative esistenti nel territorio provinciale;

3. partecipazione effettiva alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali negli anni 2007 - 2008 – 2009;

4. la partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonché collettive di lavoro;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei posti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici produttivi interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere rapportata all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate, individua come maggiormente rappresentative:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ;

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Confederazione Sindacati Autonomi del Lavoro (CONF.S.A.L.);

Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989;

per i datori di lavoro:

UNINDUSTRIA;

CONFAGRICOLTURA - Unione provinciale agricoltori - di Ferrara;

CONFARTIGIANATO della provincia di Ferrara;

per i lavoratori autonomi:

Coldiretti di Ferrara;

C.N.A. - Associazione Provinciale di Ferrara;

ASCOM di Ferrara;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4) 5) e 6) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quali membri di diritto del Comitato;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS, il Comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:
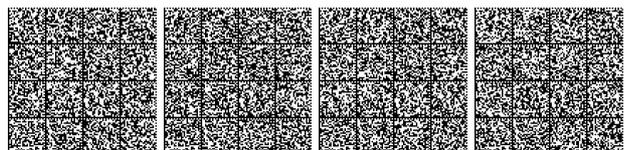
MEMBRI DI DIRITTO

1) Il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara
2) Il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ferrara
3) Il Direttore pro-tempore della sede Provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

A) del settore industria:		
1) Sandro ARNOFI	CGIL	RNF SDR 61L31 D704 Y
2) Carla BONAZZA	CGIL	BNZ CRL 52H58 C912 M
3) Walther CHESSA	CISL	CHS WTH 50E15 A944 H
4) Riccardo GALLOTTINI	UIL	GLL RCR 53B13 D713 R
B) del settore agricoltura:		
5) Silvia GUARALDI	CGIL	GRL SLV 76S41 C980 U
6) Gabriele D'AMICO	CISL	DMC GRL 54A08 E410 X
7) Vittorio BOTTI	UIL	BTT VTR 38C15 D548 C
C) del settore commercio e servizi:		
8) Davide FIORINI	CGIL	FRN DVD 63T22 G916 S
9) Fabrizio NANNINI	CGIL	NNN FRZ 53A30 C469 U
10) Edoardo GALLI	CONF.S.A.L.	GLL DRD 42E25 D548 O
D) dirigenti d'azienda:		
11) Alberto ROSSI	CIDA	RSS LRT 40D08 I232 C

RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

A) del settore industria:		
1) Carlo CARNIELLI	UNINDUSTRIA Ferrara	CRN CRL 70B03Z326 G
B) del settore agricoltura:		
2) Claudio BELLETTINI	CONFAGRICOLTURA Ferrara	BLL CLD 54L04 G916 T
C) del settore artigianato:		
3) Riccardo MANTOVANI	Confartigianato	MNT RCR 68P09 C980 H

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

A) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:		
1) Valeriano TAGLIATI	COLDIRETTI	TGL VRN 58P13 D548 H
B) Artigiani:		
2) Ughetta CIATTI	CNA	CTT GTT 54B45 G768 D
C) Esercenti attività commerciali:		
3) Gabriele BREVEGLIERI	ASCOM	BRV GRL 64M12 D548 E

Art. 2.

Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento sarà convocata dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 28 maggio 2009

Il direttore: TEDESCHI

10A07918

DECRETO 28 maggio 2010.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani presso la Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Ferrara .

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 9/2010 del 28 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle Organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

C.N.A. - Associazione provinciale di Ferrara;

CONFARTIGIANATO della provincia di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli Artigiani nella Speciale Commissione del Comitato Provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presieduta dal rappresentante degli Artigiani, in seno al Comitato stesso, i signori:

Ughetta CIATTI	Presidente	CTT GTT 54B45 G768 D
Sabrina BLÈ	C.N.A. Associazione Prov.le di Ferrara	BLE SRN 66A67 C980 G
Lorenzo FOLLI	C.N.A. Associazione Prov.le di Ferrara	FLL LNZ 78E09 C814 O
Andrea MARANGONI	CONFARTIGIANATO Ferrara	MRN NDR 61A23 H183K
Marco PIVARI	CONFARTIGIANATO Ferrara	PVR MRC 56D02 L390 J

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara.

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 28 maggio 2010

Il direttore provinciale: TEDESCHI

10A07919

DECRETO 28 maggio 2010.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali presso la commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 9/2010 del 28 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio. sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

ASCOM - CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI - Confederazione Esercenti Attività Commerciali Turistiche di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato stesso, i signori:

Gabriele BREVIGLIERI	Presidente	BRV GRL 64M12 D548 E
Francesco MIGNOZZI	ASCOM di Ferrara	MGN FNC 30H09 D548 Z
Graziano GIBELLI	ASCOM di Ferrara	GBL GZN 45L17 D548 H
Luca CALLEGARINI	CONFESERCENTI di Ferrara	CLL LCU 62P02 0814 I
Giacomo RAISI	CONFESERCENTI di Ferrara	RSA GCM 49E08 D548 F

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Ferrara;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 28 maggio 2010

Il direttore provinciale: TEDESCHI

10A07920

DECRETO 28 maggio 2010.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso la commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/89;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 9/2010 del 28 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle Associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Ritenuto, inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

COLDIRETTI di Ferrara;

CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Ferrara;

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori - di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al Comitato stesso, i signori:

Valeriano TAGLIATI	Presidente	TGLVRN 58P13 D548 H
Cinzia ROCCA	Coldiretti di Ferrara	RCC CNZ 57D70 E410 I
Paola MARZOLA	Coldiretti di Ferrara	MRZ PLA 57E65 D548 I
Sonia BONZAGNI	Confagricoltura - U.P.A. Ferrara	BNZ SNO 73A53 C469D
Gianni Michele PADOVANI	C.I.A. Confed. Italiana Agricoltori	PDVGNM 65C24 L219Y
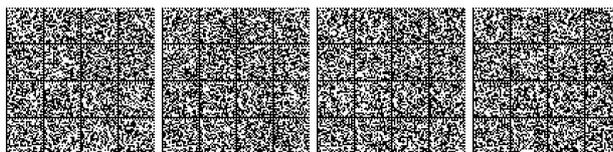
Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Ferrara

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale durerà in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 28 maggio 2010

Il direttore provinciale: TEDESCHI

10A07921

DECRETO 3 giugno 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per la società Finbieticola Bondeno Srl. (Decreto n. 52403).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Emilia-Romagna (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 gennaio 2010, relativo alla società Finbieticola Bondeno Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la regione Emilia-Romagna (29 gennaio 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Finbieticola Bondeno Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Finbieticola Bondeno Srl, in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Bondeno (Ferrara), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 23 unità lavorative, della società Finbieticola Bondeno Srl, dipendenti presso la sede di Bondeno (Ferrara), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 403.810,08.

Matricola INPS: 2904539965.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad € 403.810,08 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A07896

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

DECRETO 10 marzo 2010.

Modifica al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per la soppressione della Scuola di specializzazione di «Psicologia clinica» e l'integrazione del decreto 24 luglio 2006 con l'iscrizione della stessa Scuola tra quelle di area psicologica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/99;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell' apposito sito della Banca dati del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4483/2007 che ha annullato il predetto decreto 1° agosto 2005 nella parte in cui prevede l'ammissione di medici alla specializzazione in Psicologia clinica;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze dell' 8 aprile e del 6 maggio 2009;

Sentito il Ministero della salute ed il parere del Consiglio Superiore di Sanità in data 15 dicembre 2009;

Visto il parere favorevole dell'ordine degli psicologi;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con riguarda alla soppressione della tipologia di specializzazione in Psicologia clinica dall'area medica-classe neuroscienze e scienze cliniche comportamentali;

Considerata la necessità di integrare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui al citato decreto ministeriale 24 luglio 2006 dell' area psicologica con la ulteriore tipologia di «Psicologia clinica»;

Ritenuta, altresì, la necessità di correggere un errore materiale all'art. 2, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del sopracitato decreto ministeriale 24 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 1° agosto 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 5 novembre 2005), relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è modificato per quanto riguarda l'area medica, classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento, nel senso che viene soppressa la tipologia di «Psicologia clinica».

2. Sono fatti salvi i diritti dei medici specializzati e specializzandi presso le preesistenti scuole di Psicologia clinica afferenti alle Facoltà di medicina e chirurgia, purchè immatricolati entro e non oltre l'anno accademico 2006/2007.

Art. 2.

1. L' art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 (GU n. 246 del 21 ottobre 2006), relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica, al comma 7, lettera *a)* è corretto nel senso che l' indicazione di «due terzi» va intesa come «un terzo», mentre alla lettera *b)* la dizione «un terzo» va sostituita con «due terzi».

2. L' art. 5 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 (*G.U.* n. 246 del 21 ottobre 2006) è modificato come segue:

«I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Psicologia clinica in conformità alle disposizioni del presente decreto e delle norme comuni previste dal D.M. 24 luglio 2006, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.».

3. L' art. 6 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 è modificato nel senso che viene espunto il riferimento al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per quanto riguarda la specializzazione in Psicologia clinica, mentre si deve far riferimento alle specializzazioni in Psicologia clinica di cui all' allegato del presente decreto, che sono abilitanti all' esercizio della psicoterapia, purchè almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

4. L' allegato del suddetto decreto ministeriale 24 luglio 2006 è integrato con la quinta tipologia di scuola in «Psicologia clinica» di cui all' allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2010

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 179

ALLEGATO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA

Obiettivi della Scuola di Psicologia Clinica

Il profilo di apprendimento della specializzazione di Psicologia Clinica è il seguente:

Lo specialista in **Psicologia Clinica** deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo delle applicazioni della psicologia clinica e dinamica a differenti soggetti (persone, gruppi, sistemi), secondo diversi modelli operativi (individuale, sistemico-relazionale, di gruppo) e in base alle fasi evolutive dell'individuo, con particolare riferimento alle caratteristiche adattive e disadattive della personalità. L'ambito clinico di riferimento è variegato e può essere così riassunto: 1. Sofferenza psicologica individuale; 2. Disturbi e patologie della personalità; 3. Aspetti psicologici delle psicopatologie; 4. Sofferenza psicologica della coppia e della famiglia. Accanto a queste aree vanno prese in considerazione tutte quelle problematiche, inscrivibili all'interno della psicologia della salute, delle istituzioni e di comunità, che contribuiscano significativamente a generare sofferenza o patologia psichica (con attenzione allo stress lavoro correlato, in conformità con la legislazione vigente). Dovranno anche essere acquisite conoscenze relative agli aspetti preventivi di tutte le condizioni sopra riportate. La complessità del quadro di riferimento sopra descritto implica che lo psicologo clinico abbia acquisito competenze valutative dei problemi e delle dinamiche psicologiche e psicopatologiche. Tra le competenze dello specialista in Psicologia Clinica figura dunque la capacità di scelta, su base scientifica, di strumenti valutativi e psicodiagnostici dotati di adeguato potere discriminante, affidabili e validi. È conseguentemente indispensabile che vengano anche acquisite conoscenze in ambito statistico, psicometrico ed informatico. Analoghe considerazioni possono essere fatte circa la conoscenza, teorica e pratica, delle possibili modalità di intervento e di trattamento psicologici. Deve essere dunque acquisita la capacità di scelta e di messa in atto degli interventi psicologici, psicoterapeutici (individuali, di coppia e di gruppo) e riabilitativi più adeguati a ogni situazione sulla base di un itinerario formativo individuale e di una consapevolezza delle specificità e dell'efficacia di essi. Quest'ultimo aspetto implica una conoscenza approfondita, aggiornata e consapevole della letteratura scientifica, clinica ed empirica, così come la capacità di valutazione adeguata dell'efficacia degli interventi messi in atto.

Obbiettivi formativi integrati (tronco comune):

lo Specialista deve aver acquisito soddisfacenti conoscenze teoriche e competenze professionali nella valutazione e nell'intervento psicologico di counselling e psicoterapia relativamente alle più diffuse problematiche comuni alle cinque tipologie.

A tale fine avrà acquisito conoscenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

Psicologia generale, psicobiologia e neuropsicologia: conoscenza dell'organizzazione funzionale dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali nelle diverse età della vita, delle loro basi nel sistema nervoso centrale e nei sistemi biologici dell'organismo, dei fattori genetici che determinano il comportamento, della valutazione e della riabilitazione dei deficit dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali psicogeni o causati da lesioni e disfunzioni cerebrali nelle diverse età della vita.
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione: conoscenza dello sviluppo dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali, delle loro basi psicobiologiche nell'infanzia e nell'adolescenza, e delle loro relazioni con l'apprendimento e l'educazione; competenze nella valutazione, riabilitazione e psicoterapia in età di sviluppo.
Psicologia sociale, di comunità e delle organizzazioni: conoscenza delle relazioni fra processi ed eventi collettivi e societari e processi psicologici sociali, individuali e di gruppo negli aspetti maggiormente rilevanti per l'organizzazione cognitiva ed emotivo-motivazionale dell'individuo e dei gruppi.
Psicologia dinamica e clinica: conoscenza dal punto di vista psicodinamico, psicogenetico e clinico dei processi intrapsichici e delle relazioni interpersonali rilevanti per la prevenzione e il trattamento del disagio psichico e delle psico-patologie, e dei principali indirizzi psicoterapeutici ,con particolare riguardo a interventi di valutazione, prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia con addizionali competenze nella psicofisiologia clinica.
Psicopatologia: conoscenza delle principali teorie e modelli e dei fenomeni psicopatologici di maggiore rilievo.

Psicofarmacologia: conoscenza degli effetti di farmaci e sostanze di abuso sui processi cognitivi ed emotivo-motivazionali e sulla personalità, nelle diverse età della vita e in presenza di disordini dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali.
Psichiatria: conoscenza degli aspetti cognitivi ed emotivo-motivazionali e di elementi di epidemiologia, di eziopatogenesi e di diagnosi delle più diffuse malattie psichiatriche; conoscenza delle principali modalità di intervento preventivo, riabilitativo, terapeutico di tali malattie.
Statistica psicometria ed epidemiologia: applicazione delle metodologie statistiche psicometriche all'analisi delle prestazioni comportamentali a test per la valutazione dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali, a interviste e colloqui, con finalità di valutazione dell'evoluzione temporale di deficit eventuali, anche in relazione a tratta-menti psicologici riabilitativi o farmacologici; applicazione delle metodologie statistiche epidemiologiche a livello di popolazione all'analisi dei profili cognitivi, emotivo-motivazionali e di personalità, e dei loro deficit nelle diverse età della vita.
Neurologia: conoscenza, ai fini della valutazione e riabilitazione psicologica e neuropsicologica e della psicoterapia, di elementi di epidemiologia, eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle principali malattie del sistema nervoso che determinano deficit dei processi cognitivi motivazionali.
Sociologia e antropologia: conoscenza delle principali prospettive in ordine alla comprensione del mutamento e all'analisi dei gruppi, della salute, dello sviluppo e della sicurezza sociale con particolare attenzione al rapporto norme giuridiche-società e al comportamento deviante, dei meccanismi generali dei processi antropologici e delle modalità con cui le culture si configurano e si diversificano in funzione della comprensione delle identità diverse delle popolazioni.
Organizzazione e gestione dei servizi. Conoscenza dei principi e delle tecniche di organizzazione aziendale e di gestione anche con riguardo agli aspetti giuridico normativi e alle tecniche informatiche.

Per tutte le tipologie, data la stretta interconnessione culturale esistente tra di esse, i CFU del tronco comune destinati ad esperienze professionalizzanti inerenti le specialità affini dovranno comprendere:

- conoscenze teoriche generali ed esperienze di base delle principali tecniche di valutazione e consulenza e per la prevenzione, la riabilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche.e comportamentale nell'intero ciclo di vita.
- conoscenze teoriche generali ed esperienze cliniche nelle metodiche psicometriche e osservazionali di valutazione delle problematiche neuropsicologiche, psicologiche e comportamentali dell'intero ciclo di vita;
- conoscenze teoriche generali dei fondamentali meccanismi eziopatogenetici delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo, delle malattie psichiatriche, delle turbe di personalità e delle forme di disagio psichico specifiche delle diverse fasi del ciclo di vita;
- conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative a malattie di interesse neurologico, psichiatrico, neuro- e psicomotorio, anche con riferimento alle complicanze comportamentali e psicologiche di malattie internistiche e metaboliche e delle patologie d'organo nell'intero ciclo di vita e con particolare riferimento al loro impatto psicologico sulla famiglia e sui contesti sociali;
- conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative ai fattori culturali, sociali e ai contesti normativi e organizzativi rilevanti per l'agire professionalmente sulle problematiche pertinenti alla specifica specializzazione in ambiti sociali e sanitari.

Per la tipologia **Psicologia Clinica** gli obiettivi formativi, le attività professionalizzanti e le attività elettive sono i seguenti:

-Formativi generali: conoscenza dei fondamenti biologici dei processi cognitivi, emotivi, motivazionali, e della personalità; conoscenza delle caratteristiche costitutive della personalità secondo differenti teorie e modelli; conoscenza dei metodi di ricerca nelle scienze psicologiche e psicopatologiche e delle relative applicazioni informatiche; conoscenza della normativa, dell'organizzazione e delle problematiche etiche e deontologiche dell'attività professionale in materia di valutazione e di psicoterapia.

-Formativi della formazione generale: conoscenza della storia della psicopatologia, della nosografia e dei principali modelli diagnostici; conoscenza della storia della psicologia clinica, delle psicoterapie e dei diversi modelli teorici ed empirici della valutazione psicologica e psicodiagnostica, e della psicoterapia (individuale, di coppia e di gruppo);

Formativi della tipologia della Scuola:
- competenze cliniche e psicometriche nell'ambito della valutazione psicologica e della psicodiagnosi, da realizzare con una varietà di strumenti (colloquio, test, rating scales ed altre tecniche di indagine);
- competenze nell'ambito della scelta degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi più idonei alle caratteristiche bio-psico-sociali dei soggetti valutati;
- competenze riguardanti la messa in atto delle procedure relative al punto precedente, a partire dalla prima consultazione fino alla presa in carico ed allo svolgimento del trattamento stesso;
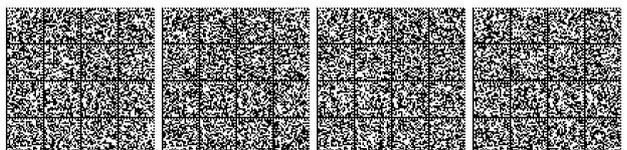
- competenze riguardanti la valutazione dell'efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi;
- competenza nella valutazione di servizi e organizzazioni, nella costruzione di strumenti per valutarli (questionari, schede di osservazione, interviste), e nella ricerca sulla validità degli interventi;
- competenze nella valutazione e gestione delle problematiche a livello delle istituzioni, e di comunità, che contribuiscano significativamente a generare sofferenza o patologia psichica.

Le Attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative della tipologia comprendono le seguenti attività, condotte sotto la supervisione di esperti, di:

- Valutazione psicologica clinica di almeno 50 soggetti
- Valutazione psicodiagnostica standardizzata di almeno 50 soggetti
- Partecipazione alla discussione di 80 almeno casi clinici
- Conduzione di almeno 5 psicoterapie
- Impostazione e realizzazione di un protocollo di valutazione dell'efficacia di almeno uno degli interventi di psicoterapia personalmente effettuati

-Le Attività elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze sono principalmente nell'ambito di: a) valutazione psicologica e psicodiagnosi; b) tecniche di intervento psicoterapeutico; c) valutazione dell'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici.

Per una definizione generale delle aspettative di apprendimento e di capacità degli specializzati in Psicologia Clinica si rimanda ai cosiddetti "Descrittori di Dublino":

• Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)
• Autonomia di giudizio (*making judgements*)
• Abilità comunicative (*communication skills*)
• Capacità di apprendere (*learning skills*).

Relativamente ai descrittori sopra riportati, i risultati attesi saranno conseguiti (e verificati) per mezzo di attività formative e strumenti didattici ad hoc, quali, *tra gli altri*: lezioni frontali, libri di testo, discussioni di gruppo, esercitazioni, role playing, questionari a scelta multipla, elaborati individuali, presentazione e discussione di casi e problemi clinici, clinician report, supervisioni cliniche, elaborazione e implementazione di protocolli di verifica empirica dell'intervento psicodiagnostico e clinico.

Nella tabella che segue sono indicati la tipologia delle Attività formative, gli Ambiti di conoscenze e competenze professionali, il numero di CFU attribuibili e i Settori disciplinari al cui interno il Consiglio della Scuola individua le discipline teorico-pratiche che compongono il piano didattico.

Attività formative di base – 25 CFU	
Ambito	**Settore**
Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/09 FISIOLOGIA
	BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
	BIO 16 ANATOMIA UMANA
	BIO/18 GENETICA
	L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA INGLESE
	M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
	M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
	SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE

Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambito	**Settore**
Formazione generale (60 CFU) (Tronco comune)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA

	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/37 NEURORADIOLOGIA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia	
Ambito	**Settore**
Discipline specifiche della tipologia Psicologia Clinica (130 CFU)	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

Attività affini o integrative – 45 CFU	
Ambito	**Settore**
Scienze umane e sociali	M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOOGICHE
	M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
	M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
	M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA DELLE TECNICHE
	SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
	SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
	SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/13 ENDOCRINOLOGIA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/43 MEDICINA LEGALE
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
	MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
Management sanitario, statistica, diritto e informatica	MED/01 STATISTICA MEDICA
	MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
	ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
	ING-IND 35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
	IUS/01 DIRITTO PRIVATO
	IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
	IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
	SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
	SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
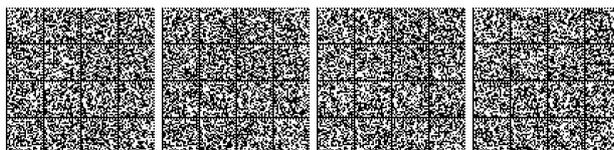
Altre Attività formative	
Attività	**Crediti**
Attività a scelta dello studente	20 CFU
Per la prova finale	15 CFU
Altre	5 CFU

:TOTALE 300 CFU

10A07886
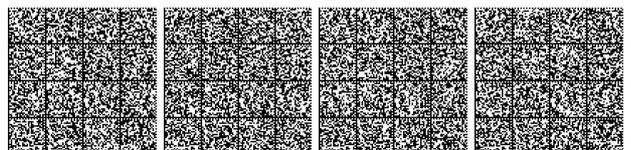
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2010.

Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, recante la disciplina della Banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2808 del 21 giugno 2010)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerata la necessità di modificare il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla luce di esigenze tecniche connesse ad una corretta alimentazione e consultazione della banca dati sinistri;

Ritenuta l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente provvedimento al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009,

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009

1. Il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 è modificato come segue:

a) all'art. 18, la parola «Sono» è sostituita da «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 bis del presente regolamento, sono»;

b) all'art. 20, comma 2, le parole «decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «il 1° gennaio 2011».

2. Nell'allegato 1 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 il periodo «Peraltro, per quanto riguarda i dati anagrafici e i codici fiscali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro è stato ritenuto ammissibile, in caso di mancata disponibilità di entrambi da parte dell'impresa, l'invio alternativo dei dati anagrafici (generalità/ragione sociale, luogo e data di nascita) o del codice fiscale/partita IVA.» è soppresso.

3. Il paragrafo 2 dell'allegato 2 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 è sostituito dal seguente:

«2. Modalità per effettuare la consultazione

La consultazione on-line si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'ISVAP www.isvap.it, ove è collocato uno specifico link "banca dati sinistri", con le modalità indicate nella lettera di abilitazione.

Per attivare la consultazione il soggetto abilitato digita la propria userid e la propria password. La maschera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione.

La consultazione batch da parte del soggetto abilitato si effettua attraverso l'invio telematico all'ISVAP di un apposito tracciato record.

L'Autorità predispone un servizio di help desk a cui gli utenti abilitati possono richiedere assistenza via posta elettronica all'indirizzo helpdesk.bds@isvap.it.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 18 bis nel regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009

1. Dopo l'art. 18 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, è inserito il seguente:

«Art. 18 bis (Disposizioni relative al passaggio alle nuove modalità tecniche di trasmissione) – 1. I dati che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000 come modificato dall'art. 1 del provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2011, sono trasmessi all'ISVAP secondo le regole e i termini previsti dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e delle relative norme di attuazione.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, commi 2, 3 e 4, in sede di prima applicazione i dati relativi ai sinistri per i quali la richiesta di risarcimento o denuncia è pervenuta dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, nonché i dati comunque acquisiti dalle imprese nello stesso periodo, sono trasmessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 e comunque non oltre il 20 febbraio 2011.».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.
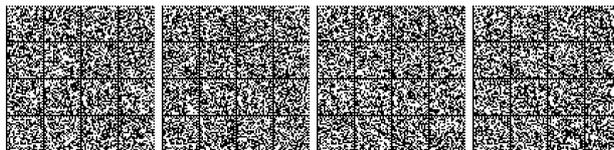
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il presidente: GIANNINI

10A07948

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

DECRETO RETTORALE 3 giugno 2010.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;

Visto lo statuto vigente emanato con D.R. n. 538 del 7 settembre 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 156 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2005;

Tenuto conto delle delibere assunte dagli organi di governo dell'Ateneo, rispettivamente nelle sedute del 21 luglio 2009 e del 28 luglio 2009 con le quali è stata approvata l'istituzione dell'organismo di conciliazione "Parthenope" (ex art. 60 legge 18 giugno 2009, n. 69);

Attesa la necessità di disciplinare la costituzione dell'organismo sopra menzionato nello statuto di Ateneo;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato il quale nell'adunanza del 18 marzo 2010 ha approvato la modifica dello statuto concernente l'inserimento nell'ambito del titolo V denominato "Rapporti con l'esterno", dopo l'art. 32, del nuovo art. 33 avente la seguente formulazione:

«L'Università può istituire l'organismo di conciliazione Parthenope del quale approva lo statuto. Al fine di garantirne la terzeità funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa contabile, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello statuto dell'organismo.

L'organismo di conciliazione "Parthenope" ha facoltà di trasformarsi in ente autonomo di diritto privato, previo assenso del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Le modifiche dello statuto dell'organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nell'art. 2 dello statuto stesso, non necessitano dell'approvazione degli organi collegiali di governo dell'Ateneo»;

Considerato che con nota prot. 8373 del 25 marzo 2010 è stata comunicata al MIUR la modifica di cui innanzi al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;

Preso atto della nota prot. n. 1426 del 26 maggio 2010 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche dello statuto proposte dall'Ateneo;

Atteso che la modifica dello statuto sopra menzionata ha comportato la conseguente nuova numerazione degli articoli successivi a quest'ultimo;

Visto l'art. 56 dello statuto dell'Ateneo che dispone che le modifiche allo statuto entrino in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 7 del vigente statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" è modificato come segue:

dopo l'art. 32 è inserito il nuovo art. 33 «L'Università può istituire l'organismo di conciliazione Parthenope del quale approva lo statuto. Al fine di garantirne la terzeità funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa contabile, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello statuto dell'organismo.

L'organismo di conciliazione "Parthenope" ha facoltà di trasformarsi in ente autonomo di diritto privato, previo assenso del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Le modifiche dello statuto dell'organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nell'art. 2 dello statuto stesso, non necessitano dell'approvazione degli organi collegiali di governo dell'Ateneo»;

gli articoli successivi all'inserimento del nuovo art. 33 sono rinumerati e precisamente il vecchio art. 33 diventerà il nuovo art. 34 e così a seguire fino all'art. 56 che diverrà 57.

Le suddette modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" sono riportate nell'allegato l ed entrano in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo emendato e riarticolato dello statuto dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" è riportato nell'allegato 2.

Napoli, 3 giugno 2010

Il rettore: FERRARA

ALLEGATO 1
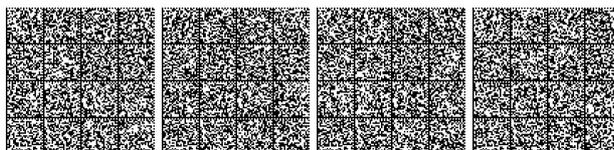
Dopo l'art. 32 è inserito il seguente nuovo articolo 33

Art. 33
Organismo di Conciliazione

L'Università può istituire l'Organismo di Conciliazione Parthenope del quale approva lo Statuto. Al fine di garantirne la terzeità funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa contabile, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello Statuto dell'Organismo.

L'Organismo di Conciliazione "Parthenope" ha facoltà di trasformarsi in ente autonomo di diritto privato, previo assenso del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Le modifiche dello statuto dell'Organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nell'art.2 dello statuto stesso, non necessitano dell'approvazione degli Organi Collegiali di Governo dell' Ateneo.

L'art. 33 "Formazione e professionalità" viene rinumerato come art. 34
L'art. 34 "Direttore Amministrativo" viene rinumerato come art. 35
L'art. 35 "Dirigenti" viene rinumerato come art. 36
L'art. 36 "Funzioni Dirigenziali" viene rinumerato come art. 37
L'art. 37 "Responsabilità" viene rinumerato come art. 38
L'art. 38 "Pianta organica del personale dirigente e tecnico- amministrativo" viene rinumerato come art. 39
L'art. 39 "Accesso alle qualifiche di dirigente" viene rinumerato come art. 40
L'art. 40 "Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio" ” viene rinumerato come art. 41
L'art. 41 "Comitato per le pari opportunità" viene rinumerato come art. 42
L'art. 42 "Attività culturali e ricreative del personale" viene rinumerato come art. 43
L'art. 43 "Nucleo di Valutazione" viene rinumerato come art. 44
L'art. 44 "Norme di attuazione" viene rinumerato come art.45
L'art. 45 " Indennità" viene rinumerato come art.46
L'art. 46 "Cariche elettive" viene rinumerato come art.47
L'art. 47 "Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali" viene rinumerato come art.48
L'art. 48 " Funzioni disciplinari" viene rinumerato come art.49
L'art. 49 "Allegati" viene rinumerato come art.50
L'art. 50 "Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche" viene rinumerato come art.51
L'art. 51 "Attività formative autogestite dagli studenti" viene rinumerato come art.52
L'art. 52 "Gestione impianti sportivi" viene rinumerato come art.53
L'art. 53 "Assistenti e ricercatori" viene rinumerato come art.54
L'art. 54 "Revisione dello Statuto" viene rinumerato come art.55
L'art. 55 "Norme transitorie" viene rinumerato come art.56
L'art. 56 "Norme finali" viene rinumerato come art.57

ALLEGATO 2
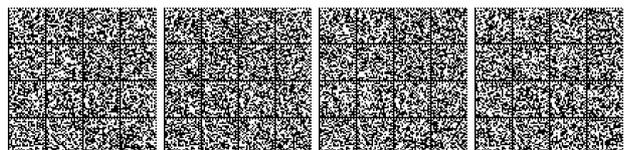
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità ed autonomia dell'Università

1) L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata <<Università>>, è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.

2) L'Università, nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove Facoltà e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.

3) L'Università, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.

4) L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.

5) L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Università stessa nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 2
Principi generali di programmazione ed organizzazione

1) L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

2) L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.

3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

Art. 3
Ricerca e Didattica

1) L'Università, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.

2) L'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.

3) Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

Art. 4
Diritto allo studio

1) L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti Leggi in materia di diritto agli studi universitari; in tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere più proficuo lo studio, nonché di promuovere il rapporto con il mondo professionale già nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.

2) L'Università attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

3) L'Università rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni

di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.

4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.

5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art. 5
Rapporti con l'esterno

1) L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.

2) L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 6
Organi dell'Università

1) Sono Organi dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione.

2) Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono Organi di Governo.

3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.

5) Il Nucleo di Valutazione è Organo di valutazione della gestione e delle attività istituzionali.

Art. 7
Rettore

1) Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2) Spetta in particolare al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
c) presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
f) esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
i) presentare al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
l) emanare lo Statuto ed i Regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
m) promuovere e curare le attività previste agli att. 4 e 5 del presente Statuto nonché, i rapporti con gli Enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera il Rettore può avvalersi - in via diretta o mediante propri delegati - di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;

n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
Il Rettore può avocare a sé atti di competenza del Direttore Amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravità in relazione agli interessi fondamentali dell'Università, indicati nel provvedimento di avocazione.

4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
Il Rettore può delegare a professori di ruolo proprie funzioni. Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite.

5) Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilità con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

6) Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione;
c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

7) Il Corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età

8) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico che provvede a convocare il corpo elettorale.
Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente Rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.

9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
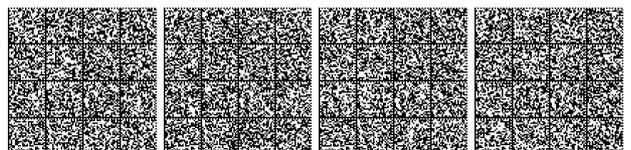
10) Nel caso di raggiungimento del limite di età il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 8
Senato Accademico

1) Il Senato Accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Università. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2) Spetta in particolare al Senato Accademico:
a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Università, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Dipartimento;
b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;
c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
d) definire i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;
e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facoltà, le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle Facoltà, coerentemente con le linee di sviluppo dell'Università e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle Leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
i) stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;
l) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dell'Università recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il Regolamento didattico di Ateneo;
n) approvare il Regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
o) esprimere parere sul Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
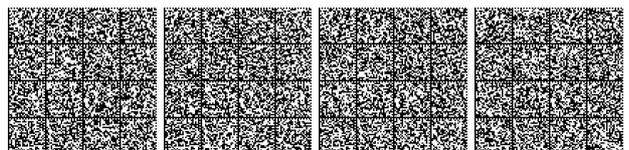
p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attività didattica e scientifica dell'Università;
r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) i Presidi delle Facoltà;
d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facoltà;
e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unità superiore.

La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è eletta dalla rispettiva categoria. Non si darà luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facoltà.
I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti.
Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del Senato Accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del Senato stesso.

4) Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il funzionario più alto in grado, il quale esercita anche funzioni di Segretario.

Art. 9
Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri Organi e strutture dalle Leggi e dal presente Statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Università non possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione senza la previa acquisizione del parere del Senato Accademico, nonché del parere del Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.

2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione;
b) approvare il rendiconto;

c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai Dipartimenti;
d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;
e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt.35 e 36;
f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
h) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i Regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
i) approvare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
m) deliberare, in conformità ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
n) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università ed approvare i relativi interventi attuativi;
o) deliberare sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario più alto in grado;
d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento
e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
g) due ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) quattro rappresentanti degli studenti;
l) il Presidente della Regione Campania;
m) il Presidente della Provincia di Napoli;
n) il Sindaco del Comune di Napoli;
o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio.

4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore.
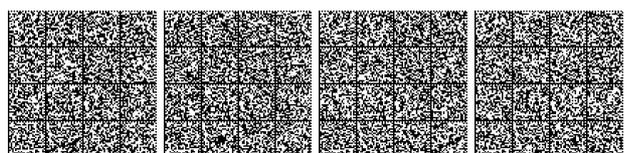
5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validità delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o più di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validità della costituzione né dell'attività del medesimo.

6) Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

7) La compatibilità con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

8) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

9) Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10
Il Consiglio degli Studenti

1) Il Consiglio degli Studenti è l'Organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università.

2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:

a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;

b) esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;

c) esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;

e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;

f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art.51 del presente Statuto;

g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;

h) avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;

i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;

l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.

4) Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni ed è composto da quindici membri.
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà.
Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del Regolamento Elettorale, separatamente per ciascuna Facoltà.

5) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.

Art.11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio.
Essi restano in carica per un triennio.
In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
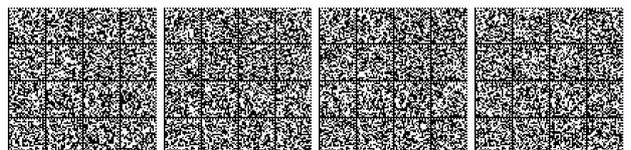
3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.

Art. 12
Regolamenti dell'Università

1) L'Università persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente Statuto e dei Regolamenti ad Esso strettamente connessi.

2) I Regolamenti dell'Università sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente Statuto.

3) Il Regolamento Generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4) Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

5) Il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.

6) Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.

7) Il Regolamento sulle attività di ricerca consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

8) Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori Regolamenti e richiedere parere all'altro Organo.

9) I Regolamenti d'Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 13
Regolamenti delle strutture

1) I Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2) I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.

4) Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Art.14
Strutture didattiche e di ricerca

1) L'Università si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.

2) Le strutture didattiche sono:
a) le Facoltà
b) le Scuole di specializzazione,
c) i Corsi di master universitario di I e II livello,
d) i corsi di dottorato di ricerca.

L'elenco delle Facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e II livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, è riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.
L'elenco dei Dipartimenti è riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.

4) L'istituzione di nuovi Dipartimenti e la disattivazione di Dipartimenti avviene con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti è di ventuno unità di cui almeno un terzo professori di ruolo.

6) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.

Art.15
Facoltà

1) Le Facoltà sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il Regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi Regolamenti.

2) Le Facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo Regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai Consigli dei Corsi di Studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facoltà.

3) Spetta in particolare alle Facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse afferiscono;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i Consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei Dipartimenti interessati;

c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà, ai sensi del comma 2), lettera b), del successivo art.16;

g) verificare il buon andamento delle attività didattiche;

h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo. Le attività di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal Rettore o suo delegato in materia di orientamento e tutorato;
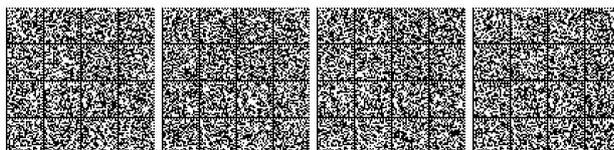
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Facoltà secondo le procedure del presente Statuto;

l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;

m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui Regolamenti previsti dal presente Statuto ad esse relative;

o) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art.8, comma 2), e alla lettera i) dell'art.22, comma 2);

p) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;

q) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4) Le Facoltà potranno adottare, su deliberazione approvata dal Senato Accademico, propria denominazione.

Art. 16
Preside di Facoltà

1) Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.

2) Spetta in particolare al Preside:

a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

b) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione annuale di cui all'art.15, comma 3), sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal Consiglio di Facoltà ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
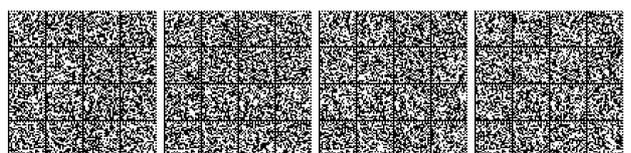
4) Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di Preside é incompatibile con quella di Rettore.

5) Il Preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Preside nomina le Commissioni di esami di profitto e di laurea.

Art. 17
Consiglio di Facoltà

1) Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.

2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, sulla base dei principi indicati dallo Statuto.

3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.

4) Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 18
Consigli di coordinamento didattico

1) I Regolamenti delle singole Facoltà (nel caso di corsi interfacoltà i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate) stabiliscono le modalità di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attività didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3.

2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilità:
a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale;
b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
c) di più corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
d) di più corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini

3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio.

4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.

5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.

6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facoltà.

7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facoltà.
I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.

Art. 19
Scuole di Specializzazione

1) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Università, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2) Organi della Scuola di specializzazione sono:
- il Direttore
- il Consiglio della Scuola
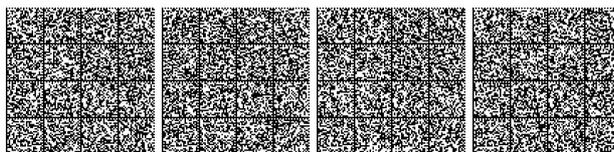
3) Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attività, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.
Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.
Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Fanno parte del Consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola;
b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 20
Dottorati di ricerca

L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 21
Dipartimenti

1) I Dipartimenti sono strutture organizzate di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

2) Spetta in particolare al Dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) collaborare con le Facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;

d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;
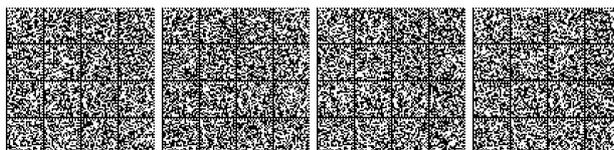
e) proporre alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà;

f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facoltà;

g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art.9, comma 2;

h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;

i) deliberare, a, maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;

l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;

m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla Legge.

Art. 22
Organi del Dipartimento

1) Sono Organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.

2) Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al Dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica individuata dal Regolamento di Dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.

3) Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.

4) Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato

eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, così come la compatibilità con altre cariche e la rieleggibilità. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.
Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6) Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformità alle norme del proprio Regolamento.

8) La Giunta è composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vice–direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 23
Organizzazione Dipartimentale dell'Università

1) Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Università e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un Dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art.14, comma 5, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.

Art. 24
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo centrale ed è composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Università intendano acquisire il suo parere;
b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti;
c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attività di ricerca;
d) esercita le altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico .

4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento è membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art.25
Centri Interdipartimentali di Ricerca

1) Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca.

2) I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

3) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca sono definite nel Regolamento Generale d'Ateneo.

4) Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri Interdipartimentali di ricerca.

Art.26
Centri di Servizio

1) Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del Rettore di cui all'art. 7 lettera m) del presente Statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il
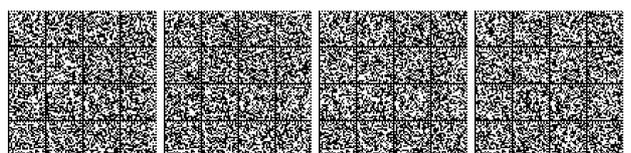
Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.

2) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

3) L'elenco dei centri di Servizio è riportato nella tabella C) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art.27
Criteri Generali

1) L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

2) L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito Regolamento.

3) L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

4) I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

5) L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attività a favore di terzi; in particolare l'Università, compatibilmente con la propria funzione
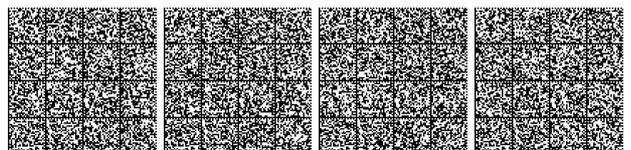
scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad Essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.

6) L'Università può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Università può, altresì, concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminariali da Essa allestita.

Art. 28
Collaborazioni Internazionali

L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con Organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 29
Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1) L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2) L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle Leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30
Partecipazione ad Organismi privati

1) L'Università, a mezzo dei centri di cui al successivo articolo 31, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art.31, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Università per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.

4) La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.

5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Università, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art.7, comma 1), lettera c), della Legge 9 maggio 1989, n.168.

6) Degli Organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art.31
Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati

1) Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere

l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.

2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della Legge e del presente Statuto.

3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art.32
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti.

2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

TITOLO V
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33
Organismo di Conciliazione

L'Università può istituire l'Organismo di Conciliazione Parthenope del quale approva lo Statuto. Al fine di garantirne la terzeità funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa contabile, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello Statuto dell'Organismo.
L'Organismo di Conciliazione "Parthenope" ha facoltà di trasformarsi in ente autonomo di diritto privato, previo assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Le modifiche dello statuto dell'Organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nell'art.2 dello statuto stesso, non necessitano dell'approvazione degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo."

Art. 34
Formazione e professionalità

L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 35
Direttore Amministrativo

1) L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente della stessa Università o di altra sede Universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza; l'incarico può essere, altresì, conferito a docenti universitari ed a dirigenti di Enti Pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilità.

2) La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

3) Il Direttore Amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.

4) Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività prevista.

5) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli Organi di Governo dell'Università, i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministative-contabili previste dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi di Governo dell'Università, all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
f) procede, in base ai contingenti definiti dagli Organi di Governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilità di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il Direttore Amministrativo assumerà i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti, con poteri sostituivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilità della propria attività;
i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di Governo dell'Università, procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;
l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;
m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli Organi di Governo dell'Università;
n) promuove e resiste, su pronuncia del Consiglio d'Amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;
o) chiede pareri agli Organi di altre Amministrazioni;
p) fornisce chiarimenti agli Organi di Controllo sugli atti di sua competenza;
q) fornisce pareri agli Organi di Governo dell'Università;
r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.

Art. 36
Dirigenti

1) Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate.
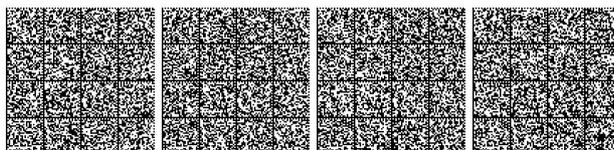
Per il conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati dagli Organi di governo dell'Università sulla base delle necessità della stessa, è facoltà dell'Università, a norma dell'art.19 del D.lgs 29/93 e successive modificazioni, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'Università in possesso delle specifiche qualità professionali.

2) I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti, in particolare:

a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione;
b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore Amministrativo;
c) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli Organi dell'Università.

Art. 37
Funzioni Dirigenziali

1) Al Direttore Amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

2) Al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti é riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art.24 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.

3) In sede di partecipazione agli Organi di governo dell'Ateneo, il Direttore Amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.

Art. 38
Responsabilità

I Dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.
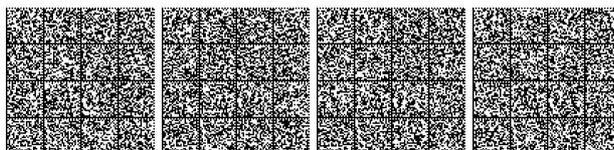
Art. 39
Pianta organica del personale dirigente e tecnico- amministrativo

1) L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con Decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Università e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

3) Il Consiglio di Amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Università.

4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.

Art. 40
Accesso alle qualifiche di dirigente

1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università o da più Atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.

2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.28 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico Regolamento.

3) Il concorso è indetto con Decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.

5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di Diritto Amministrativo.

7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

8) La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da un Magistrato, Presidente, da un Professore Universitario di ruolo in materie giuridiche e da un Dirigente appartenente ai ruoli universitari.

Art.41
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 42
Comitato per le pari opportunità

Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione nell'Università dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Art. 43
Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Università.
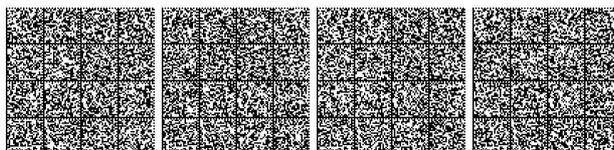
Art. 44
Nucleo di Valutazione

1) Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri dei quali almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2) Il Nucleo di Valutazione è l'Organo preposto alla attività di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto dello studio; al Nucleo di Valutazione compete anche la verifica, da operarsi anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3) A tal fine il Nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:
a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'Università in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;
b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Università;
c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera b);

4) Il Nucleo di Valutazione risponde direttamente al Rettore. Esso è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45
Norme di attuazione

Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto.

Art. 46
Indennità

1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al Rettore, al Pro-Rettore, al Preside di Facoltà, al Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle Strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennità annuale a carico del bilancio dell'Università, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente più cariche per le quali a norma del presente Statuto sia prevista la corresponsione di indennità lo stesso dovrà optare fra le suddette indennità non essendo queste tra di loro cumulabili.

Art. 47
Cariche elettive

1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.

2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3) In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, il Rettore potrà nominare, con proprio Decreto, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sarà annuale.

4) Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Coordinamento didattico la stessa è assunta ad interim dal Preside di Facoltà per la durata di un anno.

5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.

Art. 48
Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Per la validità delle adunanze degli Organi Collegiali è comunque necessario che intervengano almeno nove componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico.
I componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente quali componenti di diritto ai fini della validità delle adunanze dell'organo e delle relative deliberazioni.

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4) I verbali delle adunanze degli Organi sono pubblici.

Art. 49
Funzioni disciplinari

1) La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'Università viene esercitata da una Commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo presieduta dal Rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

2) La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità alla legislazione vigente.

Art. 50
Allegati

Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.

Art. 51
Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Pro-rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento.

Art. 52
Attività formative autogestite dagli studenti

L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 53
Gestione impianti sportivi

1) Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo Regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università.

2) Il Comitato é' composto da:
a) Il Rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-Legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, anche in qualità di Segretario.

3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le Leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.

Art. 54
Assistenti e ricercatori

Tutte le volte in cui il presente Statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Art. 55
Revisione dello Statuto

1) La revisione dello Statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2) Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli Organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 56
Norme transitorie

1) Fino allo scadere dell'anno accademico 2006/07 sono componenti del Senato Accademico i Direttori dei Dipartimenti istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05.

10A07420
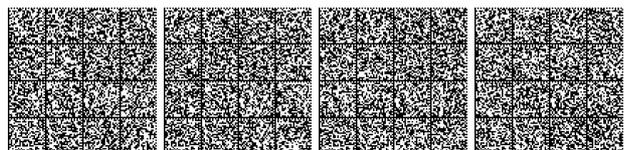
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 giugno 2010, n. **72201**.

Applicazione, per il 2010, dell'accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per il Commercio estero e la Conferenza dei rettori delle Università italiane.

Premessa.

L'Accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico (Mi.S.E.), già Ministero del commercio internazionale, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) mira a favorire l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese in un'ottica di internazionalizzazione.

Tale obiettivo può essere perseguito mediante l'elaborazione di progetti congiunti tra università ed imprese, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese — in termini di ricerca nei settori a maggiore contenuto tecnologico — e le capacità del sistema accademico nazionale, accompagnando così le imprese nel processo di crescita competitiva nell'ordine internazionale.

Inoltre, il sostegno pubblico all'attività congiunta fra università ed impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle università e di ampliare le possibilità di implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.

L'Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalità e delle peculiarità del sistema universitario italiano, all'art. 3 demanda al Ministero il compito di individuare le priorità, le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso articolo stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata da un Comitato costituito *ad hoc* (art. 4), presieduto dal direttore generale della Direzione promozione scambi del Ministero dello sviluppo economico e composto da altri 4 membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, della CRUI e dell'ICE, di seguito denominato «Comitato di Valutazione».

Il Ministero e l'ICE, per quanto di competenza, procedono al co-finanziamento dei progetti.

Le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» emanate dal Ministro dello sviluppo economico costituiscono un primo orientamento per l'accoglimento dei progetti nell'ambito della strategia promozionale del Ministero.

Quanto sopra premesso, si forniscono di seguito le indicazioni cui fare riferimento per il co-finanziamento di progetti congiunti tra il Sistema universitario ed il sistema imprenditoriale italiani, in attuazione per l'anno 2010 dell'Accordo richiamato.

Art. 1.

Beneficiari

1. Beneficiarie del co-finanziamento sono le università italiane. Nel caso un Progetto sia presentato da più Atenei, dovrà essere indicata l'università capofila, responsabile dei rapporti con Mi.S.E. ed ICE.

2. I progetti, presentati dalle università singole o associate, devono essere svolti in partenariato con almeno un'impresa, o un raggruppamento di imprese italiane.

3. Possono inoltre partecipare in qualità di "Altri partner" anche i parchi scientifici e tecnologici, i distretti produttivi, i centri di ricerca pubblici e privati, gli enti territoriali italiani. Tale partecipazione deve risultare da una formale lettera di impegno (o da altre forme di accordo) che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla scheda tecnica di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Progetti

1. I progetti proposti dalle università con la partecipazione di almeno un'impresa italiana, devono avere l'obiettivo di sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in relazione ad obiettivi quali brevetti o spin-off.

2. L'impresa italiana partner imprenditoriale del Progetto deve sottoscrivere una formale lettera d'impegno, da allegare alla scheda tecnica di cui al successivo art. 5, dalla quale risulti chiaramente l'entità dell'apporto finanziario con il quale la stessa intende partecipare al Progetto.

3. Ogni Progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno un'università straniera o centro di ricerca estero. Tale coinvolgimento deve risultare da una formale lettera di impegno (o da altre forme di accordo) che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla scheda tecnica di cui al successivo art. 5.

4. I progetti possono inoltre prevedere:

a) il finanziamento da parte di altre amministrazioni o enti pubblici italiani;

b) il partenariato con aggregazioni di PMI italiane, finalizzate alla realizzazione del Progetto;

c) il coinvolgimento di imprese estere.

5. La partecipazione ai progetti dei soggetti di cui ai precedenti punti *a) b)* e *c)* deve risultare da esplicita comunicazione che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla scheda tecnica di cui successivo art. 5.

Art. 3.

Durata dei progetti

I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula del disciplinare di co-finanziamento con l'ICE.

Art. 4.

Risorse e co-finanziamento

1. Le risorse per il co-finanziamento dei progetti presentati sulla base della presente circolare ammontano ad € 2.500.000,00, a valere sul fondo promozionale trasferito dal Ministero all'ICE, salvo sopravvenienza di fondi integrativi destinati allo stesso scopo da disposizioni successive.

2. La copertura finanziaria dei singoli progetti ammessi al co-finanziamento è ripartita al 50% come segue:

50% a carico di Mi.S.E./ICE;

50% a carico di Università e Partner imprenditoriale italiani.

3. La quota a carico Mi.S.E./ICE per ciascun Progetto non può comunque superare l'importo di € 125.000,00. L'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici italiani riduce di pari importo la quota a carico Mi.S.E.-ICE.

4. Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le università italiane possono coprire la propria quota di partecipazione con risorse umane interne, mentre i soggetti partner imprenditoriali partecipano al Progetto esclusivamente con un apporto finanziario.

5. Allo scopo di evitare inutili partite di giro tra università ed Impresa, per semplificare la partnership finalizzata alla ricerca, potrà essere ammesso l'apporto del partner imprenditoriale sotto forma di acquisto e/o fornitura di beni o materiali necessari per la realizzazione della ricerca. Tali acquisti o forniture dovranno essere opportunamente documentati, con relative quantità e valori.

6. Le spese ammissibili al co-finanziamento sono solo quelle indicate nell'allegato C della presente circolare.

Art. 5.

Presentazione dei progetti

1. Le università italiane presentano le domande di co-finanziamento dei progetti utilizzando il modulo di domanda e la scheda tecnica, comprensiva del break-down dei costi previsti, allegati alla presente circolare (rispettivamente allegati A e B).

2. Le domande di co-finanziamento dovranno pervenire complete della documentazione richiesta, pena l'esclusione del Progetto dalla valutazione.

3. La domanda di co-finanziamento e la scheda tecnica devono essere inoltrate — per raccomandata a.r. o per corriere — in formato cartaceo, entro e non oltre il 30 settembre 2010 all'Istituto nazionale per il commercio estero - Dipartimento formazione e studi - Via Liszt, 21 - 00144 Roma.

Al riguardo, farà fede il timbro di spedizione o la ricevuta di consegna al corriere.

Tutta la documentazione dovrà inoltre essere trasmessa via e-mail all'indirizzo: accordo.crui@ice.it

4. L'ICE può richiedere ai proponenti eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta. Tutti i chiarimenti o le integrazioni oggetto della richiesta dell'ICE devono essere forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione del Progetto.

5. Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, tutte le comunicazioni riguardanti l'operazione di co-finanziamento, comprese le eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni, potranno essere inviate per posta elettronica.

Art. 6.

Valutazione dei progetti e pubblicazione della graduatoria

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Comitato costituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Mi.S.E.-ICE-CRUI citato in premessa, presieduto dal direttore generale della Direzione per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, o da un suo delegato, e composto da altri 4 membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, della CRUI e dell'ICE, di seguito denominato "Comitato di valutazione". Il Comitato opera presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'ICE svolge la pre-istruttoria delle domande pervenute volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e ne sottopone i risultati al Comitato di valutazione che decide collegialmente in merito ad ammissibilità e contenuti, attribuendo il punteggio sulla base di parametri individuati.

3. Il Comitato baserà la valutazione sui seguenti criteri:

innovatività del Progetto e/o della metodologia proposta;

coinvolgimento nel Progetto di sistemi produttivi, distretti industriali, parchi scientifici e tecnologici italiani, eventualmente anche in termini finanziari;

grado di internazionalizzazione del Progetto, in base ai partner esteri/in base alla proiezione commerciale;

coinvolgimento di imprese estere;

coerenza con le "Linee di indirizzo per l'attività promozionale" del Ministero;

chiarezza di esposizione dei contenuti e delle ricadute del Progetto;

consistenza dell'apporto finanziario di ciascun partner imprenditoriale italiano;

consistenza dell'eventuale apporto finanziario dell'università proponente il Progetto;

consistenza dell'eventuale finanziamento integrativo da parte di amministrazioni o enti pubblici italiani;

partenariato con aggregazioni di PMI finalizzato alla realizzazione del Progetto.

4. La valutazione dei progetti si concluderà entro 120 giorni dalla prima riunione del Comitato di valutazione. Al termine della valutazione il Comitato elabora una graduatoria dei progetti e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

5. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria il Ministero comunica alle università proponenti l'esito della valutazione. La relativa graduatoria sarà pubblicata sui siti web del Ministero, dell'ICE e della CRUI.

Art. 7.

Erogazione del co-finanziamento

L'erogazione del co-finanziamento da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero avrà luogo in tre tranches, dietro presentazione della documentazione di spesa:

la prima tranche sarà erogata al maturare del 30% del valore del Progetto;

la seconda tranche sarà erogata al maturare del 60% del valore del Progetto. La richiesta di erogazione della seconda tranche dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione sull'andamento del Progetto;

la terza tranche sarà erogata a conclusione del Progetto, con la presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Gestione dei progetti

1. Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo complessivo del Progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nei limiti del 20% delle singole voci di spesa. Tale compensazione non è applicabile alla voce "risorse umane interne" dell'università proponente il Progetto.

2. Nel caso in cui il partner imprenditoriale italiano si ritiri dal Progetto nel corso della sua attuazione, l'università dovrà concordare con il Ministero dello sviluppo economico la sostituzione con altro partner imprenditoriale che partecipi al Progetto confermando l'apporto finanziario previsto. L'eventuale proposta di sostituzione del partner imprenditoriale italiano potrà essere accolta soltanto qualora non comporti modifica nei contenuti o negli obiettivi del Progetto.

3. Qualora un'università beneficiaria comunichi al Ministero ed all'ICE di rinunciare al co-finanziamento, e non sia stato ancora operato alcun trasferimento di fondi, il Ministero, previa comunicazione al Comitato, procederà ad autorizzare l'attribuzione del co-finanziamento al primo progetto idoneo nella graduatoria approvata.

4. Gli uffici all'estero dell'ICE potranno fornire assistenza in loco per la realizzazione dei progetti.

5. A completamento di ogni Progetto, l'università beneficiaria del co-finanziamento dovrà inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, una relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi ed all'attività svolta.

Art. 9.

Disciplinare/contratto di co-finanziamento

Entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione al co-finanziamento le università beneficiarie dovranno sottoscrivere il disciplinare/contratto predisposto dall'ICE. Decorso tale termine, si intenderà che l'università rinuncia al co-finanziamento e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 10.

Rendicontazione delle spese

1. Al fine della corresponsione delle singole tranches di co-finanziamento, gli interessati dovranno presentare all'ICE la documentazione di spesa prevista dal disciplinare di co-finanziamento. Nel caso di costi vivi, tale documentazione consisterà nei relativi giustificativi di spesa; nel caso di costi figurativi (risorse umane interne dell'università) in un'analitica autocertificazione del personale universitario direttamente coinvolto.

2. Qualora, in fase di rendicontazione finale, il costo totale del Progetto risultasse inferiore rispetto a quanto preventivato in fase di approvazione il co-finanziamento dell'ICE sarà proporzionalmente ridotto.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sui siti web del Ministero e dell'ICE.

Roma 16 giugno 2010

Il direttore generale: CELI

ALLEGATO A

Modulo di domanda da inoltrare all' ICE, insieme all'allegato B, con raccomandata A.R. o tramite corriere, nonché via e-mail all'indirizzo accordo.crui@ice.it entro e non oltre il .....

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

(Circolare prot. n... del .... di attuazione per il 2010 dell'Accordo-quadro siglato il 12 Dicembre 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane)

N° di posizione: ________________

(a cura di ICE)

Data:

Istituto nazionale per il CommerioEstero
Dipartimento Formazione e Studi
Via Liszt, 21
00144 ROMA

La sottoscritta Università:

Facoltà/Dipartimento:

Sede (indirizzo):

Telefono: Fax: e-mail:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Chiede il co-finanziamento, ai sensi dell'Accordo-quadro Mi.S.E.-ICE-CRUI del 12 Dicembre 2007 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. ….. del 00/00/2010, per la realizzazione del sottoindicato progetto:

(Titolo del progetto)

- **per un importo di Euro:**
- **a fronte di un costo totale del progetto di Euro:**
- **da realizzare nel/i seguente/i paese/i:**

La stessa dichiara che Partner Imprenditoriale italiano del progetto è/sono:

- nominativo/denominazione o ragione sociale:
- sede (indirizzo):
- Telefono: Fax: e-mail:

---

e che l'Università straniera partner del progetto è/sono:

Università:

Facoltà/Dipartimento:

Sede (indirizzo):

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

....

(timbro e firma della richiedente)

(allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante)

Ufficio o persona dell'Università richiedente da contattare per comunicazioni:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

e-mail:

Il Modulo di Domanda, completo della relativa Scheda Tecnica, è anche disponibile sui siti Internet di ICE (www.campus.ice.gov.it) e CRUI (www.crui.it).

ALLEGATO B
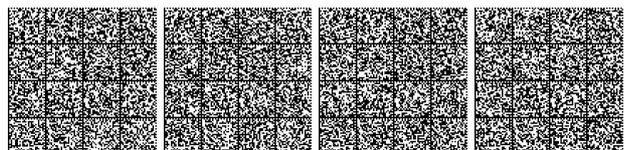
SCHEDA TECNICA

PROPOSTA DI PROGETTO DA SOTTOPORRE AL CO-FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO-QUADRO MI.S.E.-ICE-CRUI – Attuazione 2010

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	
TITOLO DEL PROGETTO	
PROMOTORI	*Università:*
	Partner Imprenditoriali italiani:
PARTNER ESTERI:	– *Università/Istituti di ricerca:* – *Altri partner esteri (eventuali):*
PAESI DESTINATARI DELL'INTERVENTO: a) in base ai partner esteri b) in base alla proiezione commerciale.	
EVENTUALI ALTRI PARTNER ITALIANI:	– *Parchi scientifici e tecnologici:* – *Distretti produttivi:* – *Centri di ricerca:* – *Enti territoriali:* – *Altri:*
SETTORE E MODALITA' DI INTERVENTO *(Ricerca applicata, innovazione, trasferimento tecnologico)* E SINTESI DEL PROGETTO	*(massimo 200 parole)*
ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO (evidenziare anche in che modo il progetto contribuisce a sviluppare la collaborazione all'estero nel settore di intervento prescelto)	*(massimo 200 parole*
ELEMENTI AGGIUNTIVI (sintetica descrizione dei ruoli/attività degli altri soggetti coinvolti)	– *coinvolgimento di imprese estere:* – *partenariato con aggregazioni di PMI:* – *azioni finanziate da altre Amministrazioni Pubbliche:*
DURATA DEL PROGETTO (massimo 18 mesi)	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	**Euro**
COFINANZIAMENTO RICHIESTO ALL'ICE	**Euro**

REFERENTE DEL PROGETTO	
Nome	
Qualifica	
Tel.	
Fax	
e-mail	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CARATTERI DI INNOVATIVITA'
(Specificare anche l'articolazione delle azioni ripartite in fasi del progetto, il ruolo dei partner, gli aspetti innovativi)

RISULTATI ATTESI
(Specificare obiettivi e parametri di misurazione dei risultati, con riferimento a specifiche ipotesi quali: realizzazione di prototipo, registrazione di marchi/brevetti, generazione di spin-off, ricadute commerciali, ecc.)

BREAK-DOWN DEI COSTI	
Costi ammissibili (sostenuti esclusivamente dall'Università proponente il Progetto)	
- risorse umane interne dell'Università italiana N. .... *(specificare professori, ricercatori o altro)* x N. ... giorni/mesi	€.
- assunzione collaboratori a tempo determinato N. ...... *(specificare qualifica)* x N. .... giorni/mesi	€.
- diarie	€.
- vitto, alloggio e trasferte	€.
- acquisto materiale di consumo	€.
- noleggio strumentazioni ed attrezzature di laboratorio, informatiche, audiovisive, ecc. *(specificare)*	€.
- quota ammortamento acquisto strumentazioni ed attrezzature inventariabili	€.
- affitto locali	€.
- consulenze esterne, escluse quelle per la preparazione o il coordinamento del progetto *(specificare)*	€.
- traduzioni/interpreti	€
- partecipazione a convegni/seminari attinenti l'attività del progetto	€.
- pubblicità/pubblicazioni	€.
Costo totale del Progetto	**€.**

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA				
FONTI		**RISORSE UMANE INTERNE**	**RISORSE FINANZIARIE**	**TOTALE**
FINANZIAMENTO UNIVERSITA' ITALIANA (50%)	***Università***			
	Partner imprenditoriale italiani	X		
CO-FINANZIAMENTO PUBBLICO (50%)	***ICE***	X		
	Altre Amministrazioni Pubbliche	X		
TOTALE				

ALLEGATO C

ACCORDO MI.S.E.-ICE-C.R.U.I.

Attuazione 2010

SPESE E COSTI AMMISSIBILI AL CO-FINANZIAMENTO

Le spese ed i costi ammissibili, sostenibili sia in Italia che all'estero, sono solo le seguenti:

risorse umane interne dell'Università italiana (giornate uomo)

assunzione collaboratori a tempo determinato

diarie

vitto, alloggio e trasferte

acquisto materiale di consumo

noleggio strumentazioni ed attrezzature (di laboratorio, informatiche, audiovisive, ecc.)

quota ammortamento acquisto strumentazioni ed attrezzature inventariabili*

affitto locali

consulenze esterne, ad eccezione di quelle per la preparazione o il coordinamento del progetto

traduzioni/interpreti

partecipazione a convegni/seminari attinenti l'attività del progetto

pubblicità/pubblicazioni

---

* Ammissibile previa valutazione del Comitato del tipo di bene/attrezzatura, purché tali beni/attrezzature siano funzionali allo svolgimento del progetto e limitatamente al periodo intercorrente tra l'acquisto del bene/attrezzatura e la data di conclusione del progetto.

10A07924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 100 del 1° giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% CEVA VETEM.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102702038;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102702040.

Titolare A.I.C.: ditta Ceva Vetem S.p.A. - via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - c.f. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione A.2b tipo IB - modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario suindicata da «Ossitetraciclina 20% Ceva Vetem» a «Ossicalf 200 Solubile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Dox-Al» polvere per uso orale.

Estratto provvedimento n. 106 del 4 giugno 2010

Medicinale per uso veterinario ERITROMICINA 15% DOX-AL polvere per uso orale.

Confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102941010.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani n. 2 - Milano, codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, a seguito dell'aggiornamento dossier di tecnica farmaceutica, l'introduzione della validità dopo ricostituzione in acqua da bere pari a 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo ricostituzione, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07923

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Capalbio (Grosseto), in località Graticciaia.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 1° marzo 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 298 in data 3 maggio 2010, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente — acquisita allo Stato — per complessivi mq 850, ubicate nel comune di Capalbio (Grosseto), in località Graticciaia, riportate rispettivamente, l'area, nel nuovo catasto terreni del comune di Capalbio, al foglio di mappa n. 49 ed identificata con la nuova particella n. 344 (ex p.lla n. 326/porzione) e la porzione di manufatto, nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune, al foglio di mappa n. 49 ed identificata con la particella n. 344 sub. 2 ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A07888

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo alla presentazione delle proposte di progetto LIFE+2010

Regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 9 giugno 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).

Invito a presentare proposte di progetto per il Programma LIFE + pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (2010/C 114/08) del 4 maggio 2010.

Le proposte di progetto per la procedura di selezione LIFE+ 2010 dovranno essere redatte su appositi moduli di domanda.

I moduli e le linee guida per i candidati 2010, contenenti le spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione europea http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html|Call_for_proposal_2010.html&lang=it. Le priorità nazionali 2010 per il Programma LIFE+ sono disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare all'indirizzo sopra indicato: http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html|Call_for_proposal_2010.html&lang=it

Le proposte devono essere trasmesse al Focal Point Nazionale di LIFE+ su CD-ROM o DVD in formato elettronico pdf. I candidati devono utilizzare un CD-ROM/DVD separato per ogni proposta di progetto. La proposta deve essere costituita da due documenti in formato pdf in bianco e nero (eccettuate le mappe fornite con il modulo B2b nelle proposte LIFE+ Natura e Biodiversità) e un file Excel secondo le modalità indicate nelle "Linee Guida per i candidati 2010" disponibili sui siti web sopraindicati.

Si raccomanda di verificare, prima della trasmissione, che il CD-ROM o il DVD sia apribile e leggibile, che contenga tutti i file elettronici richiesti e che i moduli di domanda siano correttamente compilati e completi.

Il titolo della proposta di progetto deve essere scritto per esteso sulla copertina del CD-ROM o del DVD.

All'esterno delle buste contenenti il CD-ROM o il DVD deve essere presente la seguente dicitura: Programma LIFE+ 2010 - Nome del proponente - Titolo del progetto.

Le proposte di progetto devono pervenire al Focal Point Nazionale di LIFE+ entro e non oltre le ore 17,00 del 1° settembre 2010 al seguente indirizzo (non farà fede la data del timbro postale di spedizione): Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

La scelta delle modalità di invio del plico sono di esclusiva responsabilità del mittente.

L'eventuale consegna a mano del plico contenente la proposta di progetto potrà avvenire il giorno 1° settembre 2010 presso l'ufficio postale del Ministero sito in via Cristoforo Colombo n. 54 dalle ore 9,30 fino alle ore 17,00.

10A07893

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prazene»

Estratto delterminazione V&A.N/V n. 1331 dell'11 giugno 2010

Medicinale: PRAZENE.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 004100 Latina (Italia).

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.6, 4.8 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 023762026 - «10 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 023762038 - «20 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 023762053 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07911

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-151) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
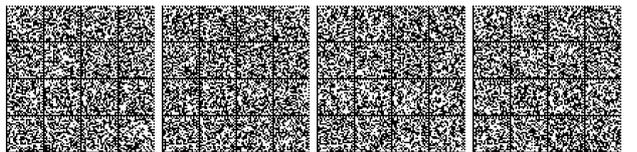
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
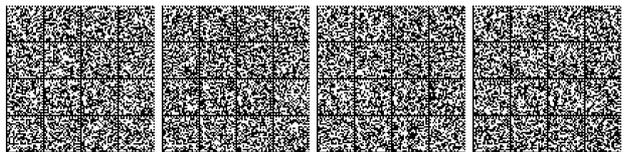
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.